POLIZZA MULTIRISCHI PER L'AZIENDA

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.,** Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062

Prodotto: **Al lavoro con Chiara**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

"Al lavoro con Chiara" è una soluzione assicurativa multirischio specificamente pensata per piccole aziende, con un massimo di 10 addetti, che operano nei settori del commercio, dell'artigianato e dell'impresa, nonché uffici e studi professionali. Il prodotto prevede sei sezioni selezionabili in funzione delle specifiche esigenze di copertura dell'Assicurato, tenendo conto del settore merceologico in cui opera l'azienda e del rapporto di proprietà tra il titolare dell'attività ed i locali in cui quest'ultima viene svolta (si può quindi distinguere tra 'Proprietario esercente', 'Esercente non Proprietario' e 'Proprietario non esercente'). **Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che ti vende il prodotto.**

Che cosa è assicurato?

✓ Incendio e altri danni ai beni: prevede la copertura dei danni causati da incendio, fulmine o scoppio. A seconda del rapporto intercorrente tra il titolare dell'attività ed i locali in cui quest'ultima viene svolta, si possono sottoscrivere una o più delle seguenti garanzie:
- o Fabbricato;
- o Rischio Locativo;
- o Contenuto.

Per i danni provocati alle cose di terzi causato da incendio dei locali e/o del contenuto, è prevista la garanzia aggiuntiva Ricorso terzi.
Altre garanzie aggiuntive sezione "Incendio e altri danni ai beni":
- Indennità aggiuntiva;
- Lastre in aumento;
- Merci in refrigerazione;
- Merci e attrezzature trasportate.

✓ Furto e rapina: prevede la copertura dei danni causati da furto, rapina, estorsione relativi al contenuto dell'azienda. La garanzia comprende il furto commesso dai prestatori di lavoro dell'Assicurato, il furto di merci in vetrina, la rapina e l'estorsione nonché gli atti vandalici commessi dai ladri.
Garanzie aggiuntive sezione "Furto":
- Merci trasportate;
- Portavalori in aumento.

✓ Elettronica: prevede la copertura dei danni alle apparecchiature elettroniche, fisse (come i macchinari) e/o mobili (come i laptop) causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Non sono previste garanzie aggiuntive per questa sezione.

Che cosa non è assicurato?

× Incendio: sono esclusi i fabbricati non costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali incombustibili. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici.

× Furto e rapina: l'assicurazione non opera se, nel fabbricato ove è ubicato il rischio, pareti e solai dei locali contenenti le cose assicurate e confinanti con l'esterno, con locali di altre abitazioni o di uso comune, non siano costruiti in muratura o con altri materiali di pari robustezza.

× Elettronica: sono esclusi danni ai beni in deposito, giacenza, immagazzinamento destinati al commercio. Sono esclusi i danni a programmi standard in licenza d'uso, facilmente reperibili sul mercato, nonché i danni ai conduttori esterni alle cose assicurate. Non sono coperti i danni di corrosione, deperimento o logoramento che siano conseguenza dell'uso o di eventi atmosferici.

Ci sono limiti di copertura?

! Incendio: sono previsti limiti di indennizzo in percentuale alla somma assicurata. Sono inoltre esclusi i danni determinati da dolo dell'Assicurato e determinati da persone che non siano rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.

! Furto: per certe sono previsti limiti di copertura con riferimento al singolo bene assicurato, per altri beni sono previsti limiti di copertura in percentuale alla somma assicurata. Sono esclusi i danni indiretti derivanti dal mancato godimento del bene assicurato, i danni agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave e i furti commessi senza rottura o scasso o senza utilizzo di chiavi false (o chiavi vere perse o sottratte al proprietario/locatario).

! Elettronica: Sono esclusi i danni e/o le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati da virus informatici di qualsiasi tipo, o da accesso ed utilizzo non autorizzato. Sono esclusi i danni da deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione o occorsi in conseguenza di inosservanza di prescrizioni d'uso.

Che cosa è assicurato?

✓ Responsabilità Civile: la Compagnia, nei limiti del massimale indicato in Polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio della/e attività dichiarata/e nel Modulo di polizza, comprese le attività complementari e accessorie. L'assicurazione vale an-che per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS.
È possibile acquistare la sola garanzia "RC Fabbricato" quando l'Assicurato è proprietario non esercente dei locali ove si svolge l'attività indicata in polizza; la stessa è prestata in alternativa alla garanzia "RC Attività" (che peraltro comprende la responsabilità civile per danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei fabbricati), mentre la garanzia "RC verso prestatori di lavoro" può essere offerta soltanto in abbinamento alla garanzia "RC Attività".

✓ Tutela Legale. Con tale copertura, prestata in collaborazione con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., sono rimborsate le spese per l'assistenza legale in riferimento ai casi assicurativi. Ad esempio: le spese per l'avvocato, le spese per l'intervento di un perito o di un consulente tecnico, le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa, le spese per l'avvocato di controparte nel caso in cui si perda la causa civile (spese di soccombenza), le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Compagnia, comprese quelle di controparte. Sono previste due opzioni:
   a) Opzione Difendo (Difesa Penale), che fornisce l'assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività di impresa, sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato;
   b) Opzione Extra (Difesa Penale e Civile), che, oltre a quanto compreso nell'opzione Difendo, tutela i diritti dell'Assicurato qualora nell'ambito della propria attività di impresa debba sostenere controversie relative a danni extracontrattuali oppure debba sostenere, nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, controversie contrattuali con i fornitori, controversie individuali di lavoro, controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili ove si svolge l'attività assicurata.

✓ Assistenza. Con la sezione Assistenza la Compagnia, in collaborazione con Inter Partner Assistance S.A., fornisce un servizio di assistenza e di "pronto intervento" per le varie circostanze legate alla conduzione dell'attività imprenditoriale (Assistenza Full). Con l'opzione Assistenza Full Digital oltre a quanto previsto nell'opzione Full, la copertura prevede anche l'assistenza per il ripristino dell'operatività di un apparato digitale o software che ha un malfunzionamento o che richieda un supporto per l'installazione e/o la riconfigurazione. Per le imprese che operano nel settore edile è data la possibilità di acquistare la garanzia aggiuntiva "Pacchetto edilizia".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nel Modulo di polizza.

Che cosa non è assicurato?

× Responsabilità Civile: non sono considerati terzi ai fini della assicurazione R.C. dell'Attività o R.C. del Fabbricato:
1) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto 1);
3) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai rischi di cui all'assicurazione "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro";
4) altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato stesso, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

× Tutela legale: la garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle parti. Inoltre, in caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia non verrà prestata a favore di persone diverse dall'Assicurato/Contraente.

× Assistenza. Non sono assicurate le prestazioni nei casi in cui non vi sia un effettivo stato di emergenza.

Ci sono limiti di copertura?

! Responsabilità civile dell'Attività. La garanzia non comprende la responsabilità civile per i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento. Sono esclusi i danni derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore. Sono esclusi i danni alle opere in costruzione e alle opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori, nonché i danni provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro. Con riferimento all'assicurazione R.C.O., la stessa non comprende i danni derivanti direttamente o indirettamente, seppure in parte dall'amianto o qualsiasi altra sostanza e/o prodotto contenente in qualunque forma o misura l'amianto, nonché i danni derivanti direttamente o indirettamente da onde o da campi elettromagnetici. Sono infine esclusi i danni derivanti da mobbing, stalking, bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante nelle varie forme e varianti.

! Tutela Legale: sono escluse le vertenze in materia fiscale e aventi ad oggetto operazioni straordinarie, nonché controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale.

! Assistenza. Sono esclusi gli interventi dovuti a corto circuito provocato da imperizia, imprudenza, negligenza o dolo dello Assicurato, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasti ai cavi di alimentazione dei locali a monte del contatore. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Dove vale la copertura?

- ✓ Premesso che sono assicurabili soltanto le abitazioni ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, l'assicurazione vale nel mondo intero ad eccezione della garanzia Tutela legale, che prevede una limitazione agli stati europei ed extraeuropei del bacino del Mar Mediterraneo e per alcuni casi al solo territorio italiano, Città del Vaticano e San Marino compresi.
- ✓ L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada. Limitatamente ad USA e Canada l'assicurazione opera relativamente a viaggi per trattative di affari e/o partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stand, purché direttamente effettuati dall'Assicurato.
- ✓ L'assicurazione R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.
- ✓ Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, la garanzia Assistenza è valida per i sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, i cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene **all'atto della conclusione del contratto** e, successivamente, con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in più rate ma è dovuto per intero. Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.

Il pagamento avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che ti vende il prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il recesso è inoltre possibile a seguito di pagamento di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Polizza multirischi per l'azienda

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Al lavoro con Chiara

Data: 31 maggio 2023 - il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 97,452 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 75,935 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.
Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2022.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2022	
Solvency Capital Requirement (SCR)	53.969.653
Minimun Capital Requirement (MCR)	20.407.986
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	102.156.446
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	102.156.446
Solvency Capital Ratio*	189,28%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Compagnia stessa.

La polizza è indirizzata ai titolari di attività commerciali e artigianali, ai titolari di piccole imprese e di studi professionali.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

✓ **INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati da:
- incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
- urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti all'Assicurato.

La Compagnia indennizza altresì, purché conseguenti ai sopra citati eventi:
- i danni materiali ai beni assicurati (che abbiano colpito beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi) causati da sviluppo di fumi, gas, vapori;
- i guasti e i danni da chiunque ragionevolmente causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e gli altri eventi garantiti dalla presente garanzia.

La presente garanzia comprende anche i danni causati da incendio al Contenuto:
- quando si trova temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi;
- verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano

Inoltre, la Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti delle relative somme assicurate, per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
- fenomeno elettrico ed elettronico, intendendosi i danni materiali e diretti che si manifestino nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici assicurati, nonché apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati, compresi eventi sociopolitici;
- atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato. Sono compresi i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali;
- guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina tentati o consumati, agli infissi di pertinenza dei locali e alle relative parti murarie;
- eventi atmosferici quali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, vento nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all'interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza di tali eventi attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. Sono compresi anche i danni:
  - sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni verificatisi all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve;
  - gelo che provochi la rottura d'impianti e tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato;
  - grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibrocemento;
- acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:
  - rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza dei locali assicurati, o dell'intero edificio qualora gli stessi facciano parte di una maggior costruzione;
  - occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature di pertinenza dei locali assicurati, oppure dell'intero edificio qualora gli stessi facciano parte di una maggior costruzione. Sono inoltre comprese le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua, anche conseguente a gelo, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie;
- rottura delle lastre costituenti parte del Fabbricato e/o del Contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune.

L'assicurazione è operante anche se i danni sono causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

La garanzia è estesa al "rischio locativo": la Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato con riferimento agli articoli del Codice Civile relativi alla "Perdita e deterioramento della cosa locata", "Incendio di cosa assicurata", "Incendio di casa abitata da più inquilini", risponde, dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione e scoppio - anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo - ai locali indicati nel Modulo di polizza e tenuti in locazione dall'Assicurato.

La garanzia si estende all'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale identificata nel Modulo di polizza su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati coperti (esclusi quelli all'ingrosso), e che risulta in possesso di regolare autorizzazione allo svolgimento di tale attività in base alla normativa vigente. In particolare, la presente garanzia è operante anche:

- nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante;
- a bordo dell'automezzo con il quale viene svolta l'attività commerciale durante il trasbordo delle merci verso il luogo di vendita e viceversa.

Qualora l'attività esercitata sia quella di "Bed & Breakfast", si precisa che la garanzia comprende:

- valori e preziosi portati dai clienti. La garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui tali beni siano stati consegnati in custodia all'Assicurato;
- le cose portate dai clienti e non consegnate
- veicoli a motore dei clienti, escluso tutto ciò che è lasciato al loro interno, purché custoditi nella autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'esercizio assicurato.

Qualora l'attività esercitata sia una "Farmacia", si precisa che la garanzia è estesa ai danni direttamente causati dalla distruzione delle "prescrizioni mediche fustellate" (ricette), custodite nei locali della farmacia.

✓ **FURTO E RAPINA**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto nei locali indicati nel Modulo di polizza e nelle relative pertinenze e/o dipendenze a seguito di:

- furto, purché l'autore si sia introdotto nei locali:
  - con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
  - con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
  - con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro;
  - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  - in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
  - attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante;
  - durante il periodo di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da soli vetri fissi;
  - durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio, con rottura delle vetrine;
  - mediante l'utilizzo di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove sono ubicati i locali stessi;
- furto commesso da prestatori di lavoro dell'Assicurato, purché si verifichino le seguenti circostanze:
  - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
  - il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- furto commesso utilizzando, per asportare gli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato;
- furto di merci contenute in vetrine non comunicanti con i locali assicurati, oppure in bacheche a vetro solidamente fissate all'esterno degli stessi purché trovatisi nelle immediate vicinanze, nonché quelle contenute in distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio, avvenuti a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura;
- rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- furto e/o rapina di merci, attrezzatura e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, riparazione o lavorazione presso terzi nel territorio italiano;
- furto e/o rapina di merci, attrezzatura e arredamento durante la partecipazione a esposizioni, mostre e mercati nel territorio italiano, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto nella polizza;
- atti vandalici commessi dai ladri e/o guasti cagionati dagli stessi ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, a casseforti e armadi corazzati, ai macchinari, alle attrezzature e agli arredamenti, al denaro e alle merci, alle cose particolari, ai beni in leasing (purché non assicurati con apposita assicurazione), verificatisi in occasione del furto o della rapina e/o estorsione tentati o consumati.

La garanzia è estesa ai "Portavalori": la Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:

- scippo e/o rapina;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori;

purché subiti dall'Assicurato, da suoi familiari o dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'attività dichiarata.

Si precisa che qualora l'Assicurato eserciti, in via accessoria, l'attività commerciale identificata nel Modulo di polizza in forma di Commercio ambulante, la garanzia si estende a quest'ultima, limitatamente al territorio italiano e al periodo di apertura al pubblico quale previsto dalla normativa vigente, e negli spazi ove si svolge il commercio ambulante; più precisamente la garanzia comprende:

- la rapina di Merci, Macchinari e Attrezzature inerenti l'attività assicurata (esclusi valori e preziosi), quando gli stessi si trovano all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato, di proprietà o in uso all'Assicurato, con il quale egli effettua la propria attività;
- perdita di valori in conseguenza di scippo o rapina commessi sulla persona dell'Assicurato o sugli addetti che lavorano alle dipendenze di quest'ultimo. S'intende compreso il furto dei valori in seguito a infortunio o malore della persona incaricata del trasporto.

Qualora l'attività assicurata sia quella di "Bed & Breakfast", si precisa che la garanzia comprende:

- preziosi e valori portati dai clienti, solo nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia all'Assicurato;
- veicoli a motore dei clienti purché chiusi a chiave - escluso tutto ciò che viene lasciato al loro interno -, purché custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'esercizio assicurato.

Sono inoltre compresi i danni verificatisi nelle ore di apertura dell'esercizio durante le quali non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché vi sia presenza costante dell'Assicurato o dei suoi famigliari o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali stessi o delle cose assicurate.

Qualora l'attività assicurata sia una "Farmacie", viene precisato che la garanzia è estesa ai danni direttamente causati dalla sottrazione delle "prescrizioni mediche fustellate" (ricette), custodite nei locali della farmacia.

✓ **ELETTRONICA**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche fisse e alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Inoltre, a seguito di sinistro indennizzabile, sono rimborsate le spese documentate sostenute per il noleggio di apparecchiature sostitutive.

Si precisa che le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile sono assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio italiano, a condizione che, per natura e costruzione, esse possano essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE**

La presente garanzia si divide in:

- **Responsabilità civile verso terzi dell'attività (R.C.T.)**:
  La Compagnia indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata nel Modulo di polizza, comprese le attività complementari ed accessorie.
  L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS.
  La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato da proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati sul Modulo di polizza e adibiti all'esercizio dell'attività assicurata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza di fabbricato. La garanzia comprende i danni da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna purché conseguenti a rotture accidentali, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato;
  Qualora tali attività e servizi siano affidati in appalto o commissionate a terzi (persone fisiche o aziende), l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.
- **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro**:
  - **soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.):** la Compagnia, entro il limite per danni a persona indicato sul Modulo di Polizza, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
    - per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'attività;
    - per i danni cagionati ai prestatori di lavoro di cui al sopra per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%;

- **non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge e lavoratori temporanei:**
  - la garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro - escluse le malattie professionali - dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
  - la garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro temporaneo di cui si avvale, nonché da personale con rapporto di lavoro, nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Inoltre, la garanzia vale per le azioni di rivalsa intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall'INAIL o dall'impresa fornitrice dei prestatori di lavoro temporaneo.

- **Responsabilità civile della Proprietà dei Fabbricati (R.C.F.)**
  La Compagnia indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato nel Modulo di polizza e degli impianti fissi destinati alla conduzione dello stesso, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato stesso, di recinzioni comunque costruite, parchi e giardini, alberi ad alto fusto, cancelli e da rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive.
  Sono compresi i danni cagionati ai locatari. L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti:
  - dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati inclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali o occlusioni di condutture;
  - dalla caduta di neve e ghiaccio non rimossi dai tetti e dalle coperture in genere, nonché da alberi, sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

Per le attività commerciali del settore Ristorazione e assimilabili, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni da sottrazione, distruzione o deterioramento di cose indossate dai clienti o portate a qualsiasi titolo nei locali dell'esercizio indicato sul modulo di polizza, consegnate e non, diverse da preziosi, denaro e valori in genere.

Si precisa che qualora l'Assicurato eserciti, in via accessoria, l'attività commerciale identificata nel Modulo di polizza in forma di Commercio ambulante, l'assicurazione si intende estesa a quest'ultima, limitatamente al territorio italiano. Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Per le farmacie si precisa che l'assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna (e comunque durante il periodo di validità della garanzia) da prodotti e specialità smerciati; per prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione è operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.

Per le attività individuabili come "Officine meccaniche, Carrozzerie, Gommisti ed Elettrauto", si precisa che l'assicurazione comprende i danni:
- cagionati ai veicoli, in consegna o custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione manuale, sistemazione e/o caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili;
- subiti dai veicoli in consegna e custodia all'Assicurato, per lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché tali danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato da errata erogazione di carburante, a condizione che le operazioni di rifornimento siano svolte direttamente dall'Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere, purché tali danni siano avvenuti e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Per le attività individuabili come "Parrucchieri, Centri estetici, Visagisti, Massaggiatori, Pedicure ed altre attività affini", si precisa che qualora l'assicurazione sia riferita ai rischi menzionati la garanzia comprende anche i danni corporali causati dall'applicazione di tinture decoloranti, prodotti per permanenti e di cosmesi nonché quelli derivanti dal servizio di manicure e/o pedicure e dalla pratica di trattamenti estetici.

Per Lavanderie, tintorie e stirerie, l'assicurazione comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni.

Con riferimento alla condizione particolare "Responsabilità civile postuma autofficine", si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti e/o causati dopo l'ultimazione dei lavori, da veicoli a motore di terzi, riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti a operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge. Inoltre, si chiarisce che qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di un'altra polizza della Compagnia nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza sostituita.

Con riferimento alla condizione particolare "Responsabilità civile postuma 12 mesi (no settore edile)", si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l'ultimazione dei lavori stessi. Inoltre, si chiarisce che qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di un'altra polizza della Compagnia nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza sostituita.

✓ **TUTELA LEGALE**

La Compagnia assicura il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente a un sinistro rientrante in garanzia. Nella garanzia rientrano le spese:
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del Sinistro;

- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- attinenti l'esecuzione forzata fino a due tentativi;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:
- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dell'autorità competente.

Si chiarisce anche che, la presente garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito di una delle seguenti attività d'impresa dichiarate sul Modulo di polizza:
- attività di commercio al dettaglio;
- esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, caffè, bar, osterie, ecc.);
- impresa artigiana.

Tale tutela si sostanzia nella difesa legale nel caso in cui l'Assicurato:
- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- presenti opposizione avanti l'autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
  - D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
  - D. Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy);
  - D. Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
  - D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente);
  - D. Lgs. n. 231/2001 in tema di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Ad integrazione delle garanzie viene fornito un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde. L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio per ottenere consulenza legale, chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti nonché assistenza, nel caso in cui debba prestare testimonianza davanti agli organi di polizia o della magistratura inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Inoltre, con riferimento alla garanzia integrativa in forma "Extra", si precisa che la presente garanzia si estende alla difesa legale nel caso in cui:
- l'Assicurato debba sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti a persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
- l'Assicurato debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito;
- il Contraente, nell'ambito dell'attività dichiarata sul Modulo di polizza, debba sostenere:
  - controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
  - controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
  - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività.

✓ **ASSISTENZA**

La presente garanzia può essere sottoscritta scegliendo alternativamente tra:
- **Assistenza full**, la quale garantisce le seguenti prestazioni:
  - Assistenza locali commerciali: per il dettaglio delle prestazioni si veda la tabella riportata nella sezione "Ci sono limiti di copertura" in relazione all'assicurazione Assistenza;
  - Assistenza alla persona:
    - Consulto medico telefonico: la Struttura Organizzativa di Inter Partner, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa.

- Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza: qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico di Inter Partner giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, Inter Partner stessa invierà un medico generico convenzionato sul posto. La prestazione viene fornita con costi a carico della Compagnia. Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la Compagnia organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico. In caso di emergenza Inter Partner non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese;
- Network convenzionato (prestazione valida in Italia, operante da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi festivi infrasettimanali): qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico, di laboratorio o di un ricovero, Inter Partner fornirà informazioni di carattere medico/sanitario riguardo alle strutture convenzionate, alle prestazioni erogabili e ai medici da consultare.
- Assistenza auto per foratura, errore/ esaurimento carburante, perdita/rottura chiavi del veicolo: qualora il veicolo dell'Assicurato non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di una delle predette cause, Inter Partner si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In caso di foratura pneumatico, esaurimento batteria, esaurimento carburante, smarrimento / rottura chiavi, blocco della serratura o dell'antifurto / immobilizer, in caso di scoppio, foratura o rottura di un pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria o in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer, Inter Partner provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino. In caso di esaurimento del carburante, Inter Partner provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.

- **Assistenza full digital:** la quale garantisce le seguenti prestazioni relative al supporto:
  - Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Office" e dell'Apparato Digitale "Mobile": qualora l'Assicurato, a causa di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarlo, potrà contattare Inter Partner che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'Apparato Digitale, la Piattaforma Digitale invierà presso la sede dell'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica a domicilio);
  - Ripristino dell'operatività della Rete Dati: qualora l'Assicurato a causa di malfunzionamento della propria Rete necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare Inter Partner che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema; Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'Apparato Digitale, la Piattaforma Digitale, in accordo con Inter Partner, invierà presso la sede dell'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica a domicilio);
  - Intervento a seguito di virus (su Apparato Digitale "Office" e su Apparato Digitale "Mobile"): in caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare Inter Partner che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.
  - Servizi Accessori: se l'Assicurato necessiti di assistenza per il recupero dei dati, a causa di danneggiamento fisico dell'hard-disk o di perdita di leggibilità delle superfici dei dispositivi di memorizzazione di massa, potrà contattare Inter Partner, la quale attraverso la Piattaforma Digitale inoltrerà la richiesta a un fornitore specializzato al fine di concordare tempi e modalità d'intervento presso la Sede dell'Assicurato per la risoluzione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni di riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Incendio ed altri danni ai beni", le seguenti garanzie aggiuntive:

Ricorso terzi	La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo/godimento di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi o di forniture.
Indennità aggiuntiva	La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni da interruzione o intralcio dell'attività assicurata in conseguenza di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia. L'assicurazione vale anche per la garanzia Rischio Locativo, se prestata.

Lastre in aumento	La Compagnia indennizza tutte le lastre, comprese le opere di rimozione e posa in opera, contro i danni materiali e diretti da rottura indennizzabile ai sensi delle norme che regolano la garanzia "Incendio e altri danni ai beni".
Merci in refrigerazione	La Compagnia indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle e/o magazzini frigoriferi, causati da: - mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; - fuoriuscita di fluido frigorigeno; conseguenti: - a sinistro indennizzabile; - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
Merci e attrezzature trasportate	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci ed attrezzature inerenti all'attività assicurata durante il trasporto all'esterno dell'azienda, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà o in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi famigliari o dai suoi prestatori di lavoro causati da incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, urto con veicolo di terzi identificato, ribaltamento, uscita di strada, sempreché la merce sia imballata ed opportunamente stivata, tumulti, scioperi, atti vandalici e dolosi. L'assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio italiano.
La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Furto e rapina", le seguenti garanzie aggiuntive:	
Merci trasportate	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti a merci trasportate per mezzo di autoveicoli con carrozzeria completamente chiusa, in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso o da suoi familiari o da suoi prestatori di lavoro. L'assicurazione opera anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato momentaneamente incustodito, purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.
Portavalori in aumento	La Compagnia indennizza la perdita di valori fino a concorrenza dell'ulteriore importo di euro 2.000 avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata.
La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile", le seguenti garanzie aggiuntive:	
Pacchetto edilizia	L'assicurazione comprende: - i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei; - i danni a fabbricati dovuti a cedimento o franamento del terreno; - i danni alle cose di terzi in conseguenza di acqua piovana o precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione di lavori di costruzione, sopraelevazione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	× Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.

Ci sono limiti di copertura?

! **"INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono altresì esclusi i danni:

- determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana;
- determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, penetrazione d'acqua marina, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, rivolte, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- limitatamente ai danni causati da atti vandalici e dolosi, sono esclusi dall'assicurazione i danni:
  - di furto, rapina, estorsione, saccheggi, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
  - verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
  - di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
  - da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
  - da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
  - direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, di qualsiasi natura;
  - di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo;
- limitatamente ai danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici, sono esclusi dall'assicurazione i danni:
  - a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento, vetrate in genere, verande o fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino), serre e quanto in essi riposto;
  - ad enti mobili all'aperto, tende esterne e installazioni consimili;
  - arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;
  - subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
  - da formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, anche piovana, penetrazione di acqua marina, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
  - da bagnamento all'interno del fabbricato che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti od ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici;
  - arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento;
- da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm 10 dal suolo quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallet;
- limitatamente ai danni materiali e diretti causati da rotture delle lastre, sono esclusi dall'assicurazione i danni:
  - verificatisi in occasione di traslochi o lavori che richiedono la prestazione di opera;
  - derivanti da difettosa installazione e vizio di costruzione o da lavori - edilizi o stradali - effettuati nelle immediate vicinanze;
  - dovuti a rigature o scheggiature;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorifero anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Merci in refrigerazione" qualora acquistata;
- limitatamente ai danni materiali e diretti causati da acqua condotta, sono escluse dall'assicurazione le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato.

<u>Con particolare riferimento ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fenomeno elettrico ed elettronico, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni</u>:

- causati da usura e/o corrosione;
- da difetto di materiale o di fabbricazione;
- da inadeguata manutenzione.

<u>Con particolare riferimento alle "Caratteristiche Costruttive"</u>, si precisa che l'assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato o contenete le cose assicurate sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali incombustibili.

Si precisa che sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione.
Si precisa altresì che sono escluse dall'assicurazione le apparecchiature elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dalla sezione "Elettronica".
I danni alle merci in refrigerazione, qualora vale la Garanzia aggiuntiva "Merci in refrigerazione", saranno operanti esclusivamente presso la sede dell'attività assicurata indicata nel Modulo di polizza e non per i danni alle merci poste su automezzi.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
  - i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali (escluso valori) dei prestatori di lavoro dell'Assicurato;
  - i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Inoltre, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Merci in refrigerazione", si precisa che la Compagnia non indennizza i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia annunciata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla garanzia "Incendio ed altri danni ai beni":

Voce di danno	Limite di indennizzo / risarcimento	Scoperto / franchigia
Incendio del Contenuto temporaneamente presente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi	10% somma assicurata "Contenuto" con il massimo di euro 50.000	-
Incendio del Contenuto verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano	10% somma assicurata "Contenuto" con il massimo di euro 10.000,00	-
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti	10% dell'indennizzo con il massimo di euro 5.000,00	-
Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residuati del sinistro	10% dell'indennizzo	-
Spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci		
Mancato godimento dei locali occupati dall'Assicurato proprietario in ragione del tempo necessario al loro ripristino	massimo sei mesi	-
Perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristino	massimo sei mesi	-
Costi di urbanizzazione in caso di ricostruzione dei locali	5% somma assicurata "Fabbricato", max 5.000,00 euro per sinistro	-
Fenomeno elettrico ed elettronico	euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo	Franchigia di euro 100,00 per ciascun sinistro
Atti vandalici e dolosi	80% somma assicurata "Fabbricato" e/o "Contenuto" per anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun sinistro
Danni a distributori automatici per la vendita di merci fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali	euro 2.000,00 per anno assicurativo	-
Guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina tentati o consumati, agli infissi di pertinenza dei locali e alle relative parti murarie	1.500,00 a Primo Rischio Assoluto per anno assicurativo	-
Eventi atmosferici	50% della somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto per anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun sinistro
Danni da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture	euro 15.000,00 per sinistro	Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun sinistro
Danni per rotture da gelo a impianti e tubazioni di pertinenza del fabbricato	1.500,00 per sinistro	Franchigia di euro 100,00 per ciascun sinistro
Danni da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibrocemento	1% somma assicurata "Fabbricato", max euro 10.000,00 per sinistro	Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun sinistro
Danni da acqua condotta a seguito di rottura o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato	euro 15.000,00 per sinistro	Franchigia di euro 100,00 per ciascun sinistro

Danni da acqua condotta a seguito di occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato Danni da acqua condotta a seguito di rigurgiti e trabocchi delle fognature di pertinenza del fabbricato	euro 10.000,00 per sinistro	Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun sinistro
Spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi per eliminare la rottura o il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua Spese per demolire o ripristinare le parti murarie danneggiate	euro 5.000,00 per sinistro	Franchigia di euro 100,00 per ciascun sinistro
Rottura delle lastre costituenti parte del Fabbricato e/o del Contenuto	euro 1.500 per sinistro	-
Danni da sinistro a valori e preziosi non costituenti merce dell'attività assicurata, compresa distruzione di somme di denaro	10% somma assicurata Contenuto, max 5.000,00 euro per sinistro	-
Danni da sinistro ad 'oggetti pregiati' non costituenti merce dell'attività assicurata	euro 10.000,00 per singolo oggetto	-
Danni a merci e attrezzature riposte in box, cantine e magazzini ed altre dipendenze	20% somma assicurata Contenuto	-
Danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, incluse le spese per la ricostruzione degli stessi	10% somma assicurata Contenuto	-
Condizione particolare "Bed & Breakfast": ▪ valori e preziosi portati dai clienti e consegnati in custodia all'Assicurato; ▪ cose personali portate dai clienti e non consegnate; ▪ veicoli a motore dei clienti, escluso tutto ciò che è lasciato al loro interno, purché custoditi in garage, nel parcheggio o nell'area recintata dell'esercizio	20% somma assicurata Contenuto, max euro 15.000,00 euro 2.500,00 per singolo oggetto euro 10.000,00 per sinistro	-
Condizione particolare "Farmacie": distruzione delle 'prescrizioni mediche fustellate' (ricette), custodite nei locali della farmacia	euro 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-
Condizione aggiuntiva "Ricorso terzi": danni derivanti da interruzioni/sospensioni dell'utilizzo/godimento di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi	20% del massimale assicurato	-
Condizione aggiuntiva "Lastre in aumento": rottura lastre	1.500,00 euro per singola lastra	-
Condiz. aggiuntiva "Merci in refrigerazione": danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi o magazzini frigoriferi	-	Scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00 per ciascun sinistro
Condizione aggiuntiva "Merci trasportate": danni subiti dalle merci ed attrezzature inerenti all'attività assicurata durante il trasporto all'esterno dell'azienda	-	Franchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro

! **"FURTO E RAPINA"**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché quelli commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate;
  - persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non conviventi;
- avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi;
- indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Con particolare riferimento alle "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura", si precisa che l'assicurazione è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate, comprese le pertinenze e/o le dipendenze, siano dotate di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:

- le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno e/o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, ovvero senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
  - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
  - inferriate fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Si precisa che sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione.
Si precisa altresì che sono escluse dall'assicurazione le apparecchiature elettroniche qualora le stesse siano già assicurate dalla garanzia "Elettronica".
Sono esclusi dall'assicurazione i danni subiti dall'automezzo di proprietà o in uso dell'Assicurato che esercita Commercio ambulante con il quale egli effettua la propria attività.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Merci trasportate", l'assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna, prelievo o lavori presso terzi pertinenti all'attività assicurata, tra le ore 5.00 e le ore 21.00 dei giorni lavorativi nell'ambito del territorio italiano.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla garanzia "Furto e rapina":

Voce di danno	Limite di indennizzo / risarcimento	Scoperto / franchigia
Spese per la sostituzione delle serrature con altre equivalenti, delle chiavi del sistema di allarme e di quelle necessarie per la riprogrammazione dell'antifurto	500,00 euro	-
Furto con introduzione nei locali dell'attività mediante l'utilizzo di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile dove sono ubicati i locali stessi	-	Scoperto 20%
Furto commesso utilizzando, per asportare gli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato	-	Scoperto 20%
Furto di merci contenute in vetrine non comunicanti con i locali indicati in polizza, oppure in bacheche a vetro solidamente fissate all'esterno degli stessi, nonché quelle contenute in distributori automatici	1.500,00 euro	-
Furto e/o rapina di merci, attrezzatura e arredamento quando si trovano per un periodo limitato in deposito, riparazione o lavorazione presso terzi in Italia	10% somma assicurata 'Contenuto' con il massimo di euro 5.000,00	-
Furto e/o rapina di merci, attrezzatura e arredamento durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati in Italia	10% somma assicurata 'Contenuto' con il massimo di euro 5.000,00	-
Guasti cagionati a fissi ed infissi dei locali indicati in polizza verificatisi in occasione del furto o della rapina e/o estorsione	Euro 1.500,00	-
Perdita di denaro/valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata a seguito di scippo o rapina, furto con destrezza o furto	euro 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Euro 100,00 per sinistro
Sinistro avvenuto con mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi, purché tale difformità riguardi gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto	-	Scoperto 20%
Rapina di Merci, Macchinari e Attrezzature inerenti l'attività, quando gli stessi si trovano all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante	-	Scoperto 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun sinistro
Furto e rapina di denaro e valori ovunque riposti	20% somma assicurata Contenuto, max 1.500,00 euro per sinistro	-

Perdita di valori in conseguenza di scippo o rapina commessi a danno dell'Assicurato o degli addetti che lavorano alle dipendenze sue nell'attività di commercio ambulante	10% somma assicurata Contenuto, max euro 1.500 per sinistro	Scoperto del 20%, con il minimo di euro 250,00
Furto e rapina di denaro e valori riposti in cassaforte o armadio corazzato	50% somma assicurata Contenuto, max 5.000,00 euro per sinistro	-
Furto e rapina di 'oggetti pregiati' non costituenti merce dell'attività assicurata	euro 5.000,00 per singolo oggetto	-
Furto e rapina di effetti d'uso personale posti nei locali ove si svolge l'attività dichiarata	10% somma assicurata Contenuto, max 1.500,00 euro per sinistro	-
Danni a merci e attrezzature riposte in box, cantine e magazzini ed altre dipendenze	10% somma assicurata Contenuto	-
Danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, incluse le spese per la ricostruzione degli stessi	10% somma assicurata Contenuto	-
Condizione particolare "Bed & Breakfast": ▪ valori e preziosi portati dai clienti e consegnati in custodia all'Assicurato; ▪ veicoli a motore dei clienti, escluso tutto ciò che è lasciato al loro interno, purché custoditi in garage, nel parcheggio o nell'area recintata dell'esercizio	20% somma assicurata Contenuto, max euro 5.000,00 euro 5.000,00 per sinistro	-
Condizione particolare "Farmacie": distruzione delle prescrizioni mediche fustellate (ricette), custodite nei locali della farmacia	10% somma assicurata Contenuto, euro 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-
Condizione aggiuntiva "Merci trasportate": danni subiti da merci e attrezzature inerenti all'attività assicurata durante il trasporto all'esterno dell'azienda	-	Franchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro
Condizione aggiuntiva 'Portavalori in aumento danni subiti da merci e attrezzature inerenti all'attività assicurata durante il trasporto all'esterno dell'azienda	Euro 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Franchigia di euro 100,00 per ciascun sinistro

! **"ELETTRONICA"**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- subiti dalle apparecchiature elettroniche fisse in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata e al di fuori del luogo di installazione originaria;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della polizza;
- ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi.

Inoltre, la Compagnia non indennizza:

- i danni ai beni in deposito, giacenza, immagazzinamento destinati al commercio;
- i danni ai programmi standard od in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato;
- i danni ai conduttori esterni alle cose assicurate;
- i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

Sono esclusi danni e/o perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informativi causati da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso ed utilizzo non autorizzato dei sistemi informativi;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di tale software, programmi o dati informatici, salvi che detti danni siano provocati da altro evento non escluso, anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

Con riferimento ai "Danni da furto", si precisa che l'assicurazione è prestata alla condizione che:

- i locali contenenti le cose assicurate abbiano la linea di gronda del tetto situata ad altezza superiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, in caso contrario il tetto deve essere costruito in laterizio armato o cemento armato senza lucernari oppure con lucernari protetti con i mezzi di protezione e di chiusura sotto indicati;
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
  - robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
  - inferriate validamente ancorate o fissate al muro.

  Restano comunque esclusi i danni perpetrati senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

La garanzia è prestata alla condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Non sono indennizzabili per gli apparecchi ad impiego mobile i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. Inoltre, si chiarisce che in caso di furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, la garanzia sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati.

Si precisa che sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla garanzia "Elettronica":

Voce di danno	Limite di indennizzo / risarcimento	Scoperto / franchigia
Danni materiali e diretti ad apparecchiature elettroniche fisse e alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile causati da qualunque evento accidentale non escluso	-	Franchigia 250,00 euro
Sinistro avvenuto con mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi, purché tale difformità riguardi gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto	-	Scoperto 20%
Danni alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato	80% della somma assicurata	Scoperto del 5%, con il minimo di euro 250,00 per sinistro
Spese documentate sostenute per il noleggio di apparecchiature sostitutive	30% somme assicurate Elettronica max euro 1.000,00	Franchigia di euro 150,00 per ciascun sinistro
Danni da furto, scippo, caduta accidentale di impianti e apparecchi ad impiego mobile	-	Scoperto del 25% con il minimo di euro 250,00

! **"RESPONSABILITÀ CIVILE"**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- detenzione o impiego di esplosivi;
- onde o campi elettromagnetici;
- malattie professionali da qualunque causa determinate;
- organismi geneticamente modificati;
- contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.), B.S.E. nelle sue forme e varianti;

- guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;
- ordigni di guerra;
- mobbing, stalking, bossing, sindrome e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante nelle varie forme e varianti.
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici, nonché da navigazione di natanti a motore, da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato;
- da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all'esterno del fabbricato;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico, salvo i casi in cui valgono le condizioni particolari "Responsabilità civile postuma autofficine" e/o "Responsabilità civile postuma 12 mesi (no settore edile)";
- a condutture ed impianti sotterranei in genere, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Pacchetto edilizia", con particolare riferimento ai danni alle condutture ed agli impianti sotterranei, qualora acquistata;
- a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Pacchetto edilizia", con particolare riferimento ai danni a fabbricati dovuti a cedimento o franamento del terreno, qualora acquistata;
- da inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da:
  - produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l'amianto;
  - emissione di onde e campi elettromagnetici;
- da interruzioni, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni nonché i lavori di straordinaria manutenzione;
- provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Pacchetto edilizia";
- derivanti da:
  - perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
  - indisponibilità dei dati e malfunzionamento di hardware, software e chips o software;
  - interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre quanto previsto dalla legge.

Sono anche esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

L'assicurazione non comprende altresì la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'Assicurato stesso.

Inoltre, tale garanzia non include i danni subiti dal conducente e dal veicolo oggetto dell'estensione di garanzia relativa ai danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli.

L'assicurazione non comprende anche i danni di inquinamento accidentale:

- di cui l'Assicurato debba rispondere a titolo di danno ambientale;
- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto nel Modulo di polizza;
- cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato ovvero da intenzionale mancata prevenzione del danno per omessi adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

Con riferimento alla "R.C.O.", si precisa che l'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e il rapporto di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Con riferimento alla "R.C.F.", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni derivanti da attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati.

Si precisa che nel caso in cui l'attività di "Commercio ambulante" sia svolta a bordo di veicoli, l'assicurazione opera esclusivamente quando gli stessi siano in sosta nelle aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale esercitata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.

Si precisa che per le farmacie la validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla Legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

Con riferimento alle "Officine meccaniche, Carrozzerie, Gommisti ed Elettrauto", si precisa che sono esclusi i danni:

- che siano diretta conseguenza degli interventi di riparazione o manutenzione effettuati sui veicoli in lavorazione;
- da incendio e furto;
- alle cose trasportate o rimorchiate;
- alle cose trovantisi sui veicoli stessi.

Per le attività identificabili come "Parrucchieri, Centri estetici, Visagisti, Massaggiatori, Pedicure e affini", si precisa che la garanzia non comprende i danni derivanti da trattamenti che necessitino di preventivo controllo medico. Si chiarisce anche che la validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio dei requisiti richiesti dalla Legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

Per Uffici e/o studi professionali s'intende esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato inerente l'attività professionale o commerciale.

Con riferimento alla condizione particolare "Responsabilità civile postuma autofficine", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- il cui risarcimento è previsto dalla legge 990/69 e successive modifiche;
- alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione, installazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

Inoltre, si chiarisce che l'assicurazione, subordinata al possesso dell'abilitazione prevista dalla legge 122/1992, è prestata per danni manifestatisi entro 12 mesi dalla data di riconsegna ai clienti, purché denunciati alla Compagnia durante il periodo di validità dell'assicurazione. Sono comunque esclusi i danni denunciati durante il periodo di assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Responsabilità civile postuma 12 mesi (no settore edile)", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose installate, riparate o manutenute e ogni spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le *cose* sono destinate;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo.

Inoltre, si chiarisce che l'assicurazione è prestata per danni verificatisi entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna dell'impianto o effettuazione del collaudo se richiesto, purché denunciati alla Compagnia nel periodo di validità dell'assicurazione. Sono comunque esclusi i danni denunciati durante il periodo di assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della polizza.

L'assicurazione non vale altresì:

- per le attività relative a lavori edili e stradali;
- per le attività previste dalla legge 122 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Pacchetto edilizia", si precisa che, relativamente ai danni alle condutture ed agli impianti sotterranei, l'assicurazione è prestata, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive simili e/o equivalenti.

Si riportano nella seguente tabella limiti, franchigie e scoperti relativi alla garanzia "Responsabilità Civile":

Voce di danno	Limite di indennizzo / risarcimento	Scoperto / franchigia
Responsabilità civile della proprietà dei Fabbricati per danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali o occlusioni di tubazioni	Euro 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	Franchigia di euro 100,00 per ciascun sinistro

Responsabilità civile della proprietà e/o conduzione dei fabbricati per danni da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali, occlusioni di tubazioni di pertinenza del fabbricato	Euro 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	Franchigia di euro 200,00 per ciascun sinistro
Responsabilità civile dell'attività per danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	Euro 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	Franchigia di euro 100,00 per ciascun sinistro
Responsabilità civile dell'attività per danni ai veicoli di terzi e di dipendenti, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio	Euro 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	Franchigia di euro 100,00 per ciascun sinistro
Responsabilità civile dell'attività per danni cagionati a terzi dallo smercio delle cose vendute o consegnate e/o dalla somministrazione di generi alimentari	Euro 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-
Responsabilità civile dell'attività per danni derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata (lavoro presso terzi)	Euro 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	Franchigia di euro 200,00 per ciascun sinistro
Responsabilità civile dell'attività per danni derivanti da sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico	-	Franchigia di euro 200,00 per ciascun sinistro
Responsabilità civile dell'attività per danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali o agricole	Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di euro 500,00 per sinistro
Responsabilità civile dell'attività per danni cagionati a terzi da furto da persone che si siano avvalse, per compiere il furto, di impalcature, attrezzature fisse e ponteggi eretti o fatti erigere dall'Assicurato	Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun sinistro
Responsabilità civile dell'attività per danni da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti / condutture del fabbricato	Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00 per ciascun sinistro
Responsabilità civile dell'attività per i danni cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione	Euro 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 per ciascun sinistro
Responsabilità civile dell'attività per i danni da sottrazione, distruzione, deterioramento di cose dei clienti portate nei locali comm.li	Euro 500,00 per ciascun cliente, max euro 2.500,00 per anno assicurativo	Franchigia di euro 200,00 per ciascun sinistro
Condizione particolare "Officine meccaniche, Carrozzerie, Gommisti, Elettrauto": responsabilità civile dell'attività per danni ai veicoli dei clienti da caduta da ponti sollevatori, lavori di manutenzione o lavaggio e per danni da errata erogazione di carburante	Euro 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 20% con il minimo di euro 500,00 per ciascun sinistro
Condizione particolare "Parrucchieri, Centri estetici, Visagisti, Massaggiatori, Pedicure" responsabilità civile dell'attività per danni corporali causati da applicazione di tinture decoloranti, prodotti per permanenti e di cosmesi e quelli derivanti dal servizio di manicure/pedicure e da trattamenti estetici	10% massimale assicurato, max euro 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	-
Condiz. particolare "Lavanderie e stirerie": responsabilità civile dell'attività per i danni causati alle cose su cui si eseguono i lavori	Euro 500,00 per sinistro, con il limite di euro 1.500,00 per anno assicurativo	Franchigia di euro 150,00 per ciascun sinistro
Condiz. particolare 'RC postuma autofficine': responsabilità civile per i danni subiti e/o causati, dopo l'ultimazione dei lavori, da veicoli a motore di terzi, riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione	Euro 250.000,00 per i danni a persona (compresi i committenti) e euro 50.000,00 per i danni a cose, per sinistro ed anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00
Condizione particolare "RC postuma 12 mesi": responsabilità civile in capo all'Assicurato, in qualità di installatore, manutentore o riparatore, per i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) da cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l'ultimazione dei lavori (no edilizia)	Euro 250.000,00 per i danni a persona (compresi i committenti) e euro 50.000,00 per i danni a cose, per sinistro ed anno assicurativo	Franchigia di euro 500,00 per ciascun sinistro
Garanzia aggiuntiva "Pacchetto edilizia": responsabilità civile per i danni: 1. a condutture e impianti sotterranei; 2. a fabbricati da cedimento o franamento del terreno 3. a cose di terzi causati da precipitazioni atmosferiche, in occasione di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione	Euro 25.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Franchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro (elevata ad euro 1.000,00 per i danni sub 3.)

! **"TUTELA LEGALE"**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, si precisa che la Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nelle singole garanzie;
- vertenze di natura contrattuale relative a o forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività assicurata;
- operazioni di acquisto, di trasformazione e costruzione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/ cessione/affitto di azienda;
- controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale.

Con riferimento alla forma di garanzia "Extra", si precisa che tale garanzia opera soltanto il sinistro è coperto da un'apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza. Inoltre, si chiarisce che la garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle parti.

Si riportano nella seguente tabella i limiti, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla garanzia "Tutela legale":

Voce di danno	Limite di indennizzo / risarcimento	Scoperto / franchigia
Difesa legale qualora l'Assicurato presenti opposizione contro una sanzione amministrativa nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.	Euro 2.500,00 per sinistro	-

! **"ASSISTENZA"**

! **Assistenza Full**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, si precisa che le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
- eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura

Inoltre, si chiarisce che la Compagnia non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

La Compagnia non riconosce altresì e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente da Inter Partner, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali a insindacabile giudizio della Compagnia.

Con riferimento all'"Assistenza locali commerciali":

dalla prestazione "Invio Elettricista" sono esclusi gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali, quelli richiesti a seguito d'interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore, gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari e quelli per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

dalla prestazione "Pronto intervento per danni da acqua" sono esclusi gli interventi su apparecchi mobili (boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate, quelli sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali, nonché gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri e quelli per danni causati dal gelo.

dalla prestazione "Invio Termoidraulico" sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore e guasti delle tubature a monte del contatore.

dalla prestazione "Fornitura temporanea elettricità" sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore o guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.

la prestazione "Assistenza auto per foratura, errore/ esaurimento carburante, perdita/rottura chiavi del veicolo" non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso); fermo restando che il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'Assicurato, unico responsabile di eventuali danni e perdite economiche subite a seguito del sinistro; si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Compagnia per la custodia del veicolo.

! **Assistenza Full Digital**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, si precisa che le prestazioni non sono dovute per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps dow nload, 0,80 mbps upload;
- interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio;
- apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus;
- dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese o con brand del gestore telefonico o fornitore di building automation;
- malfunzionamento della rete al di fuori del luogo di lavoro;
- centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza coperti da assistenza del gestore del servizio;
- malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati o dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- danno accidentale.

La Compagnia non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo relativi alla "Assistenza". Non sono previsti scoperti o franchigie.

Voce di danno	Limite di indennizzo / risarcimento
Invio Elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica nei locali	500,00 euro per evento, massimo due eventi per anno assicurativo
Invio Fabbro in caso di furto, smarrimento, rottura di chiavi o guasto della serratura; furto, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave funzionalità di accesso e pregiudichi sicurezza dei locali	500,00 euro per evento, massimo due eventi per anno assicurativo
Invio Serrandista in caso di furto, smarrimento, rottura chiavi o guasto della serratura della saracinesca; furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento che compromettа la funzionalità di accesso e pregiudichi la sicurezza dei locali	500,00 euro per evento, massimo due eventi per anno assicurativo
Invio Vetraio	500,00 euro per evento, massimo due eventi per anno assicurativo
Pronto intervento per danni da acqua nei casi di allagamenti, di mancanza d'acqua o di mancato scarico delle 'acque nere'	500,00 euro per evento, massimo due eventi per anno assicurativo
Invio Termoidraulico in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento o piano cottura	500,00 euro per evento, massimo due eventi per anno assicurativo
Invio Sorvegliante in caso di necessità di una guardia giurata presso i locali a seguito di furto o tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza	500,00 euro per evento, massimo un evento per anno assicurativo
Invio Frigorista in caso di necessità di un riparatore per guasti a frigoriferi/congelatori fuori garanzia	500,00 euro per evento, massimo due eventi per anno assicurativo
Spese di trasloco qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, necessiti di trasferire i beni contenuti nei locali, divenuti inagibili	1.000,00 euro per evento, massimo un evento per anno assicurativo
Fornitura temporanea elettricità in caso di mancata erogazione nei locali	500,00 euro per evento, massimo due eventi per anno assicurativo
Rientro anticipato del titolare qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso i locali danneggiati a seguito di evento che abbia causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto	500,00 euro per evento in Italia e 1.000,00 euro per evento all'Estero, max un evento per anno assicurativo
Pulizia e ripristino dei locali a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento presso i locali stessi	500,00 euro per evento, massimo un evento per anno assicurativo
Invio di medico o di ambulanza in caso di urgenza dopo consulto medico telefonico	500,00 euro per evento, massimo due eventi per anno assicurativo
Assistenza auto per foratura, errore/esaurimento carburante, perdita/rottura chiavi del veicolo	150,00 euro per evento, massimo due eventi per anno assicurativo

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia in caso di sinistro:**
	• **Sezioni Incendio e altri danni ai beni, Furto ed Elettronica**
	In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
	- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
	- fare denuncia scritta al Servizio Sinistri della Compagnia tramite raccomandata A.R. oppure tramite e-mail o pec agli indirizzi di seguito riportati:
	  - sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
	  - helvetiaitalia@pec.helvetia.it;
	  oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it, oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) **800.909.650** oppure il Numero **+39 025351 1** per chiamate dall'estero; il sinistro deve essere denunciato entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza;
	- denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento;
	- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
	- in caso di atti dolosi e negli altri casi previsti dalla legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
	- conservare le tracce ed i residui del sinistro nonché, in caso di furto o rapina, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto all'indennizzo;
	- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "Merci" deve altresì mettere a disposizione della Compagnia la documentazione contabile di magazzino;
	- in caso di sinistro indennizzabile a termini della sezione Elettronica, fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione a quanto fatto per evitare o diminuire il danno.
	
	• **Responsabilità civile**
	In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia scritta al **Servizio Sinistri** della Compagnia tramite raccomandata A.R. oppure tramite e-mail o pec agli indirizzi di seguito riportati:
	- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
	- helvetiaitalia@pec.helvetia.it;
	oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it, oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) **800.909.650** oppure il Numero **+39 025351 1** per chiamate dall'estero; il sinistro deve essere denunciato entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza. Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui il Contraente o l'Assicurato siano venuti a conoscenza ed i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente pervenuti.
	L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti a norma della legge infortuni.

L'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Compagnia di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS.

- **Sezione Tutela legale**

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese, se necessario, secondo le norme fiscali di bollo e di registro a DAS attraverso una delle seguenti modalità:

- denuncia telefonica al numero verde **800.21.23.23**;
- denuncia scritta: per posta elettronica a: sinistri@das.it.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Per quanto riguarda la gestione del sinistro, si segnala che l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.
Relativamente al caso in cui non riesca la composizione bonaria, e le parti coinvolte nel sinistro agiscano per vie legali, per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, l'Assicurato dovrà seguire le indicazioni fornite da DAS.

- **Sezione Assistenza**

Gli Obblighi dell'Assicurato variano in base alla diversa garanzia di assistenza scelta:

Assistenza Full

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare Inter Partner al:
- numero verde **800.612595** per chiamate dall'Italia;
- numero **+39 06 42115763** per chiamate dall'estero.

Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l'Assicurato dovrà inviare un **fax al numero 06.4740742**.
Inter Partner è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
Inoltre, l'Assicurato dovrà comunicare:
- cognome e nome;
- numero polizza riportato sul Modulo di polizza;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.
A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).
Gli interventi di assistenza devono essere disposti direttamente da Inter Partner, ovvero esser da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

Assistenza Full Digital

Le prestazioni di Assistenza devono essere richieste, nel momento in cui si verifica il sinistro, direttamente a Inter Partner contattando:
- il numero verde **800.612595** per chiamate dall'Italia;
- il numero **+39 06 42115763** per chiamate dall'estero.

Inter Partner è a disposizione dalle 9.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 per fornire immediatamente assistenza. L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato verrà organizzato entro un massimo di 8 ore lavorative.
Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare la Compagnia si invita l'Assicurato a raccogliere i seguenti dati:
- prestazione richiesta e indirizzo della sede dell'Assicurato;
- numero di polizza;
- cognome e nome;
- recapito temporaneo;
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: • **Tutela legale**: la gestione dei sinistri di Tutela Legale è affidata dalla Compagnia a D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/B, 37135 Verona. • **Assistenza**: la gestione del servizio di assistenza è affidata dalla Compagnia a Inter Partner Assistance S.A., con sede in via Carlo Pesenti 121, 00156 Roma.
	Prescrizione. Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in **un anno** dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'Impresa	• **Incendio e altri danni ai beni, Furto ed Elettronica** La Compagnia, verificata l'operatività dell'assicurazione, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. • **Sezione responsabilità civile** La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso. La Compagnia rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'Assicurato, nel comune interesse del buon esito della causa, entro il limite previsto dall'art.1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il pagamento del premio avviene con cadenza annuale mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all'addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto. Il premio può essere pagato in più rate ma è dovuto per intero. Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce, a tutti gli effetti, regolare quietanza. Non sono previsti sconti. I premi si intendono comprensivi di imposte.
Rimborso	La Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra la data di cessazione della polizza e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto ha durata annuale con Tacito Rinnovo. In mancanza di disdetta data dal Contraente o dalla Compagnia, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Qualora il Contraente non proceda al pagamento e la Compagnia non agisca per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti l'assicurazione si risolve, fermo il diritto della Compagnia al pagamento del premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Dopo ogni sinistro, denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo / risarcimento, le Parti possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da titolari di attività commerciali e artigianali, di piccole imprese e di studi professionali che operano nei settori del commercio, dell'artigianato e della piccola impresa, che sia inoltre intestatario di un conto corrente aperto presso la Banca Distributrice, che intende tutelarsi economicamente dai danni: i) derivanti da incendio, fulmine e scoppio; ii) derivanti da furto e rapina relativi al contenuto dell'azienda; iii) derivanti da qualsiasi evento accidentale alle apparecchiature elettroniche; iv) involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività per i quali l'Assicurato sia tenuto a risarcire in quanto civilmente responsabile. Il prodotto non risulta coerente per aziende con un numero di addetti superiore alle 10 unità e il cui settore merceologico non rientri tra quelli assicurabili.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 26,2% .

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami – Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email reclami@helvetia.it Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Compagnia o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Mediazione (obbliagtoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it.** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito della Compagnia (www.helvetiaitalia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

Polizza multirischi dell'azienda

Al lavoro con Chiara

Condizioni di Assicurazione

Modello CGA_IMNB001_1121
Edizione 11/2021

Sommario

GLOSSARIO 1

Condizioni di Assicurazione 8

1. NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 8
Art. 1.1 - Applicazione delle condizioni di assicurazione 8
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 8
Art. 1.3 - Aggravamento del rischio 8
Art. 1.4 - Diminuzione del rischio 8
Art. 1.5 - Modifiche dell'assicurazione 8
Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione 8
Art. 1.7 - Proroga dell'assicurazione 8
Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro 8
Art. 1.9 - Oneri fiscali 9
Art. 1.10 - Foro competente 9
Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge 9
Art. 1.12 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause - inoperatività a seguito di sanzioni) 9
2. SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI 10
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione 10
Art. 2.2 - Rischio Locativo 11
Art. 2.3 - Forma dell'assicurazione 11
Art. 2.4 - Limiti di indennizzo 11
Art. 2.5 - Caratteristiche costruttive 11
Art. 2.6 - Esclusioni e delimitazioni 12
CONDIZIONI INTEGRATIVE 13
1 - Colpa grave 13
2 - Buona fede 13
3 - Beni in leasing 13
4 - Apparecchiature elettroniche 13
5 - Prezzo di vendita 13
6 - Rinuncia alla rivalsa 13
7 - Commercio ambulante 13
CONDIZIONI PARTICOLARI 14
Uffici e/o Studi professionali 14
Bed & Breakfast (cose portate dai clienti) 14
Farmacie 14
GARANZIE AGGIUNTIVE 14
A. Ricorso terzi 14
B. Indennità aggiuntiva 14
C. Lastre in aumento 15
D. Merci in refrigerazione 15
E. Merci e attrezzature trasportate 15
3. SEZIONE FURTO E RAPINA 16
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione 16
Art. 3.2 Forma dell'assicurazione 16
Art. 3.3 - Portavalori 17
Art. 3.4 - Limiti di indennizzo 17
Art. 3.5 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura 17
Art. 3.6 - Esclusioni e delimitazioni 17
Art. 3.7 - Delimitazione degli scoperti 18
CONDIZIONI INTEGRATIVE 18
1 - Beni in leasing 18
2 - Apparecchiature elettroniche 18
3 - Prezzo di vendita 18
4 - Commercio ambulante 18
CONDIZIONI PARTICOLARI 19
Uffici e/o studi professionali 19
Bed & Breakfast (cose portate dai clienti) 19
Farmacie 19
GARANZIE AGGIUNTIVE 19
A. Merci trasportate 19
B. Portavalori in aumento 19
4. SEZIONE ELETTRONICA 20
Art. 4.1- Oggetto dell'assicurazione 20
Art. 4.2 - Delimitazioni dell'assicurazione 20
Art. 4.3 – Danni esclusi dall'assicurazione 20
Art. 4.4 - Forma di assicurazione 21
Art. 4.5 - Franchigia 21
CONDIZIONI INTEGRATIVE 21
1 - Apparecchiature sostitutive 21
2 - Impianti ed apparecchi ad impiego mobile 21
3 - Buona fede 21
4 - Beni in leasing 21
5 - Apparecchiature elettroniche 21
5. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 22
Art. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione 22
Art. 5.2 - Estensioni di garanzia (operanti con esclusivo riferimento alla Responsabilità civile verso terzi dell'attività - art. 5.A) 23
Art. 5.3 - Estensione territoriale 25
Art. 5.4 - Validità temporale 26
Art. 5.5 - Esclusioni e delimitazioni 26
Art. 5.6 - Persone non considerate terzi 27
Art. 5.7 - Variazione nel numero degli addetti 27
Art. 5.8 - Massimale assicurato e Pluralità di assicurati 27

CONDIZIONI INTEGRATIVE 27
1 - Danni a cose indossate o portate dai clienti 27
2 - Commercio ambulante 27
CONDIZIONI PARTICOLARI 28
Farmacie 28
Officine meccaniche, Carrozzerie, Gommisti ed Elettrauto 28
Parrucchieri, Centri estetici, Visagisti, Massaggiatori, Pedicure ed altre attività affini 28
Lavanderie, tintorie, stirerie 28
Uffici e/o studi professionali 28
Responsabilità civile postuma autofficine 28
Responsabilità civile postuma 12 mesi (no settore edile) 29
GARANZIE AGGIUNTIVE 29
A. Pacchetto edilizia 29
6. SEZIONE TUTELA LEGALE 30
PREMESSA 30
Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione 30
Art. 6.2 - Ambito e garanzie 30
Art. 6.3 - Assicurati 31
Art. 6.4 - Dove operano le garanzie 31
Art. 6.5 - Esclusioni 32
Art. 6.6 - Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia 32
7. SEZIONE ASSISTENZA 33
PREMESSA 33
ASSISTENZA FULL 33
Art. 7.1 - Prestazioni garantite 33
Art. 7.2 - Esclusioni 37
Art. 7.3 - Estensione territoriale 37
Art. 7.4 - Operatività dell'assicurazione 37
ASSISTENZA FULL DIGITAL 37
Art. 7.5 - Prestazioni assicurate 37
Art. 7.6 - Esclusioni generali 39
Art. 7.7 - Territorialità 39
Art. 7.8 - Operatività della garanzia 39
8. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 40
Art. 8.1 - Obblighi in caso sinistro danni ai beni 40
Art. 8.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori 40
Art. 8.3 - Procedura per la valutazione del danno 41
Art. 8.4 - Mandato dei periti 41
Art. 8.5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 41
Art. 8.6 - Anticipo indennizzi 42
Art. 8.7 - Titoli di credito 42
Art. 8.8 - Assicurazione parziale e tolleranza 43
Art. 8.9 - Esagerazione dolosa del danno 43
Art. 8.10 - Raccolte e collezioni 43
Art. 8.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 43
Art. 8.12 - Recupero delle cose rubate 43
Art. 8.13 - Riduzione delle somme assicurate 43
Art. 8.14 - Pagamento dell'indennizzo 43
Art. 8.15 - Limite massimo di indennizzo 43
Art. 8.16 - Obblighi in caso di sinistro Responsabilità civile 44
Art. 8.17 - Gestione delle vertenze di danno (Spese di resistenza) 44
Art. 8.18 - Responsabilità solidale 44
Art. 8.19 - Denuncia del sinistro e scelta del Legale 45
Art. 8.20 - Gestione del sinistro Tutela legale 45
Art. 8.21 - Disaccordo sulla gestione del sinistro – Arbitrato 45
Art. 8.22 - Recupero somme 46
Art. 8.23 - Obblighi in caso di sinistro Assistenza 46

GLOSSARIO

Di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Set Informativo con il significato loro attribuito dalla *Compagnia*.
Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni di Assicurazione.

DEFINIZIONI GENERALI

Addetti: i soci dell'*Assicurato*, i titolari dell'azienda, i famigliari coadiuvanti, gli associati in partecipazione e i *prestatori di lavoro*.

Appaltatore/Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l'*Assicurato* ha ceduto l'esecuzione dei lavori. Si intende equiparato all'*appaltatore*/*subappaltatore*:
- il prestatore di un contratto d'opera (art. 2222 del Codice Civile);
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

Apparecchiature elettroniche: unità centrali, personal computer, stampanti, terminali, gruppi di continuità, scanner, plotter, fax, fotocopiatrici, fatturatrici, macchine da scrivere e per calcolare elettroniche, nonché relativi accessori; impianti telefonici, di allarme e/o videoregistrazione, citofoni, apparecchi audio e video in genere, telefoni cellulari, condizionatori.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile: apparecchiature elettroniche che, per loro caratteristiche, possono essere utilizzate anche al di fuori dei locali posti nell'ubicazione indicata nel *Modulo di polizza*.

Apparecchiature elettroniche fisse: apparecchiature elettroniche che, per loro caratteristiche, devono essere utilizzate esclusivamente all'interno dei locali posti nell'ubicazione indicata nel *Modulo di polizza*.

Armadio corazzato: i mobili metallici dotati almeno delle seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura antistrappo dal lato delle cerniere e protezione antitrapano almeno su una delle serrature;
- catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente;
- serratura di sicurezza (a chiave od a combinazione) per la riferma dei catenacci;
- peso minimo 200 Kg.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: le garanzie assicurative prestate dalla *Compagnia* ed oggetto del contratto di assicurazione.

Atto di terrorismo: l'atto violento compiuto da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche o governative volto ad influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico, religioso o ideologico.

Beni in leasing: beni utilizzati dall'*Assicurato* nell'esercizio dell'attività oggetto di un contratto di locazione finanziaria.

Cassaforte: il contenitore non smontabile dotato almeno delle seguenti caratteristiche:
- pareti e battente caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi;
- chiusure con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione);
- peso minimo 200 Kg. (tranne per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso).

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Compagnia: l'impresa assicuratrice, ovvero HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Contenuto: l'insieme dei beni descritti alla definizione di:
- *macchinario, attrezzatura e arredamento*;
- denaro e *merci*;
- *cose particolari*;
- *beni in leasing*, purché non assicurati con apposita assicurazione.

Contraente: il soggetto, titolare di un conto corrente con la Banca distributrice del prodotto, che stipula - nell'interesse proprio o di altri - il contratto di assicurazione con la *Compagnia* e che paga il relativo *premio*

Copertura: il complesso degli elementi del *tetto* escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Cose particolari
- archivi, documenti, disegni, stampati, registri, microfilm, pellicole e fotocolor;
- supporto di *dati* quali: schede, dischi, nastri e altri supporti informatici in genere utilizzati per memorizzare in modo permanente informazioni elaborabili automaticamente da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, *lastre* o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Danno liquidabile: l'importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell'applicazione della regola proporzionale ove applicabile nonché dell'applicazione di eventuali *franchigie*, *scoperti* e /o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'*indennizzo* dovuto dalla *Compagnia*.

Dati: l'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

Esplodenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:
- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *esplosione*;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A, nonché successive modifiche ed integrazioni.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: la costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.

Fabbricato: il complesso dei locali – nei quali viene esercitata l'attività assicurata e che sono posti nell'ubicazione indicata nel *Modulo di polizza* – costituiti dall'intera costruzione edile (o porzione di essa) e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade interne, pavimentazioni esterne, recinzioni, cancelli anche automatici, tettoie e pensiline non amovibili costruite prevalentemente in materiale incombustibile, pannelli solari termici e fotovoltaici, fognature; impianti al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali: idrici, igienici e sanitari, di raccolta e smaltimento della acqua piovana, termici, di riscaldamento, condizionamento, elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, impianti d'allarme; ascensori, montacarichi, scale mobili, moquette, tappezzerie, rivestimenti in genere e se privi di valore artistico mosaici, affreschi e statue. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile s'intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
È escluso tutto quanto indicato nella definizione di *Contenuto*.

Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: l'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla *somma assicurata*, che viene dedotto dal *danno liquidabile* e che l'*Assicurato* tiene a suo carico.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dagli artt. 624 e 624-bis del Codice Penale.

Furto con destrezza: il furto commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *sinistro.*

Infiammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificati "*esplodenti*" che corrispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili, liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche.

Lastre: i lucernari, le lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori) fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, insegne anche luminose stabilmente installate, esistenti tanto all'esterno che all'interno del *fabbricato* e delle parti comuni, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili.

Luci: le aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

Macchinario, attrezzatura e arredamento:
- le macchine, gli impianti, gli attrezzi utensili, comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e scorte;
- gli impianti e i mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.;
- l'attrezzatura, l'arredamento, il mobilio, i *contenitori di sicurezza* (escluso il loro contenuto), gli apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamento, condizionamento;
- i serbatoi, le cisterne, i silos e le relative *tubazioni*;
- i distributori automatici di merci, cibi e bevande purché all'interno del *fabbricato*;
- le tende esterne frangisole, le antenne e le insegne installate sull'edificio o nell'area esterna ad uso esclusivo dell'azienda;
- le *apparecchiature elettroniche*;
- gli impianti anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà purché con la presente *polizza* non sia assicurato il *fabbricato*;
- gli indumenti di lavoro, gli accessori, i beni e gli effetti personali dei *prestatori di lavoro* (esclusi valori e *preziosi* e veicoli a motore);
- dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza di uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, magazzini e quanto di simile relativo allo svolgimento dell'attività assicurata.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la *Compagnia* in relazione alle garanzie di responsabilità civile prestate.

Merci
- le materie prime;
- gli ingredienti di lavorazione ed i prodotti semilavorati e finiti;
- le scorte ed i materiali di consumo;
- gli stampati e il materiale pubblicitario;
- *valori* e *preziosi*, in quanto costituenti merce dell'attività dichiarata;
- articoli promozionali e/o merci campionarie a scopo illustrativo, pubblicitario o propagandistico non destinati alla vendita (esclusi oggetti in metallo prezioso);
- gli imballaggi e i supporti;
- gli scarti e i ritagli di lavorazione;
- gli *infiammabili* e le *merci speciali*;
- i lubrificanti, i carburanti e i combustibili (in serbatoi fissi *incombustibili* e negli impianti di riscaldamento);
- i veicoli a motore, anche se di proprietà di terzi, che formano oggetto di vendita e/o riparazione (esclusi i veicoli a motore dell'*Assicurato* iscritti al P.R.A.);
- merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata sino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto di cui alle Sezioni "Incendio ed altri danni ai beni" e "Furto".

La presenza di *infiammabili* per un quantitativo non superiore a kg 500, *merci speciali* per un quantitativo non superiore a kg 500, *esplodenti* per un quantitativo non superiore a kg 1 non costituisce aggravamento di rischio.

Merci speciali
- celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle *merci*).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Modulo di polizza: il modulo sottoscritto dalle *Parti* che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto.

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera *occlusione* quella provocata da accumulo di grandine di grondaie e pluviali.

Parti: il *Contraente* e la *Compagnia*.

Partita: l'insieme delle cose appartenenti ad una o più categorie assicurate con un'unica *somma assicurata*.

Polizza: l'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*, costituito dal *Modulo di polizza* e dalle Condizioni di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'*assicurazione*.

Prescrizioni mediche fustellate: le ricette mediche compilate su modulo del Servizio Sanitario Nazionale che, munite delle fustelle o delle indicazioni relative ai rispettivi prezzi, l'*Assicurato* detiene sino al momento della loro consegna all'Ente delegato dal S.S.N. per il rimborso.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato* si avvale nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività assicurata e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Preziosi: i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.

Primo rischio assoluto: la forma di assicurazione che non prevede, in caso di *sinistro,* l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Programmi in licenza d'uso: le sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che vengono utilizzate in base ad un contratto con il fornitore leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Rapina: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: la somma dovuta dalla *Compagnia* per danni causati a terzi dall'*Assicurato*.

Scasso: la forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati.

Scippo: l'impossessamento della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: la percentuale del *danno liquidabile* che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del "gelo" e del *colpo d'ariete* non sono considerati *scoppio* o *implosione*.

Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione dei *fabbricati*.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del *fabbricato*, escluse le pavimentazioni di finitura.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso della *Compagnia* in relazione alle garanzie prestate in *polizza* diverse dall'assicurazione di responsabilità civile.

Supporti di dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Territorio italiano: il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di *copertura*. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Titoli di credito: Titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di società, cambiali, assegni bancari, circolari e postali nonché libretti di risparmio e simili.

Traboccamento: la fuoriuscita di liquidi non dovuta da *occlusione*, causata da incapacità degli impianti al servizio del *fabbricato* o parte di esso a smaltire l'acqua piovana.

Tubazioni: l'insieme dei tubi e/o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.

Tubo interrato: la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Valore intero: la forma di assicurazione che prevede, in caso di *sinistro*, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del *sinistro* al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Valore di mercato (valore commerciale): il prezzo che il bene ha o che può essergli attribuito nel suo mercato di riferimento.

Valore nominale: l'importo indicato sui *valori*.

Valori

- le carte valori, i *titoli di credito* e di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
- i buoni pasto, i titoli di viaggio di società di trasporto;
- i valori bollati e postali, le schede telefoniche, le tessere di parcheggio, i biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Vetro antisfondamento: il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri od anche un manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza stragiudiziale: è l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Contravvenzione: è un *Reato*. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto derivante da un *fatto illecito*; tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto: è un *Reato* più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- *delitto colposo* se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- *delitto doloso* se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale: è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce *Diritto civile*) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non le *spese di giustizia* che invece si accollerà lo Stato.

Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Insorgenza (del Sinistro): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di *polizza* rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in *contravvenzioni* e *delitti* a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Spese di giustizia: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce *Diritto penale*).

Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce *Diritto civile*).

Spese peritali: sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Valore in lite: il valore economico oggetto della controversia.

Vertenza contrattuale: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE ASSISTENZA

Allagamento: eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.

Apparato Digitale "Mobile": Apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (notebook, laptop), tablet, e smartphone.

Apparato Digitale "Office": Apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia Wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, Memorie esterne per storage dati.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'*Assicurato* che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *sinistro*, tramite la *Struttura Organizzativa* di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A..

Assistenza Digitale: Attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell'operatività di un Apparato Digitale o soft ware, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri)configurazione.
Tale operazione può avvenire tramite l'*Assistenza in remoto* o per mezzo di *Assistenza tecnica a domicilio*.

Assistenza in remoto: Tipo di *Assistenza Digitale* che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come co-browsing o video-browsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto l'*Assicurato* con la Piattaforma Digitale. Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.

Assistenza tecnica a domicilio: Tipo di *Assistenza Digitale* che prevede l'invio di un tecnico specializzato presso la sede dell'*Assicurato*.

Cobrowsing: Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prender possesso dell'apparato del cliente (ad esempio un personal computer) e operare direttamente sullo stesso così da configurarlo o cambiarne le impostazioni.

Danno accidentale: Il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'apparecchio garantito.

Dispositivi di building automation: Dispositivi che espongono un'interfaccia di configurazione e amministrazione accessibile attraverso un Personal computer (es. IPcam, CCTV evoluto, NAS)

Domicilio: il luogo, in Italia, dove l'*Assicurato* ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.

Fibra: Servizio telefonico-internet che si avvale dell'utilizzo della fibra ottica.

Impianto interno small office: In ambito digitale l'insieme di cavi e prese telefoniche nell'ufficio che ricevono il servizio adsl o fibra dall'esterno e lo trasmettono all'interno del building. Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del servizio telefonico solo fino alla prima presa (la più vicina rispetto all'ingresso della sede), il resto dell'impianto è responsabilità del cliente. Alcune volte l'impianto riceve invece il segnale da una sim dati.

Locali: l'insieme dei locali, anche separati fisicamente, nei quali viene svolta l'attività dell'*Assicurato* (sede principale e sedi secondarie).

Mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. Inferriate fissate al muro.

Malfunzionamento: Il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale e "Mobile" o della Rete, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal venditore, ma che non sia legato ad un danno accidentale.

Piattaforma Digitale: la struttura organizzativa specializzata nell'erogazione di assistenza informatica.

Residenza: il luogo, in Italia, dove l'*Assicurato* ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

Rete dati: insieme delle connessioni fisse e Wifi generate dagli apparati dell'utente nell'ambiente di lavoro e dello impianto interno stesso.

Rete Wifi: Modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo Wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di una rete Wifi variano, sono influenzati tra l'altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.

Sede dell'Assicurato: l'insieme dei locali nei quali viene svolta l'attività dell'Assicurato (sede principale).

Spettrometro: Software di assistenza che permette, tramite lo smartphone del cliente, di analizzare i canali Wifi presso la sede dell'Assicurato al fine di eliminare problemi dovuti a più Wifi attivi sullo stesso canale e ottimizzare l'utilizzo degli apparati.

Struttura Organizzativa: la Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - con sede in Via Carlo Pesenti, n. 121– 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la *Compagnia* provvede a garantire il contatto telefonico con l'*Assicurato*, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni di assistenza previste in *Polizza*.

Ultimo miglio: termine che si utilizza nelle telecomunicazioni per identificare l'ultimo parte della tratta di cavo (rame o fibra) che porta il servizio telefonico presso la sede del cliente. Il termine identifica la tratta che specificatamente va dall'armadio di strada alla prima presa telefonica dell'impianto.

Videobrowsing: Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera dello smartphone del cliente per vedere gli apparati, l'impianto o i cavi inquadrati.

Condizioni di Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 01/11/2021

Per effetto di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 7/9/2005 n. 209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico di Contraente e/o Assicurato

1. NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1.1 - Applicazione delle condizioni di assicurazione

Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di conto corrente presso la Banca distributrice del prodotto.
Pertanto, in caso di estinzione del rapporto con l'istituto bancario presso il quale è appoggiato il conto corrente sul quale è addebitato il premio della Assicurazione, la polizza viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del rapporto, senza necessità di disdetta e senza l'applicazione del termine di tolleranza di cui all'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della *assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.3 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Compagnia,* mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel *Modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Il pagamento del *premio* avviene esclusivamente mediante addebito automatico su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto, previa sottoscrizione da parte del *Contraente* di autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale.
Il *premio* sarà addebitato secondo il frazionamento indicato nel *Modulo di polizza*.
Il pagamento effettuato secondo le modalità suindicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Nel caso in cui il pagamento del *premio* o della rata non possa andare a buon fine a causa dell'assenza sul conto corrente di fondi disponibili sufficienti, l'*assicurazione* viene sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza e viene riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *premi* scaduti e non versati, ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.
Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se la *Compagnia* non agisce per la riscossione nel termine di sei *mesi* dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, fermo il diritto al *premio* di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese.

Art. 1.7 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta data dal *Contraente* o dalla *Compagnia*, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un *anno* è prorogata per un *anno* e così successivamente.

Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *sinistro*, denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo* / *risarcimento*, le *Parti* possono recedere dall'*assicurazione*.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.
La *Compagnia*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di *premio*, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della *polizza* e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il *premio* stesso.

Art. 1.9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 1.10 - Foro competente
Foro competente è quello dove l'*Assicurato* risiede o dove ha il suo domicilio.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause - inoperatività a seguito di sanzioni)
La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

2. SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione
La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati da:

Art. 2.1A - GARANZIA BASE

1) ***incendio*, fulmine, *esplosione*, *implosione*, *scoppio* e onda sonica**;
2) **caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) **fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento;
4) **caduta di ascensori**, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
5) **urto di veicoli stradali e natanti** non appartenenti all'*Assicurato*.

La *Compagnia* indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente sezione:

6) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da **sviluppo di fumi, gas, vapori**;
7) i **guasti** e i danni da chiunque ragionevolmente causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'*incendio* ed ogni altro evento garantito dalla presente sezione.

L'*assicurazione* è estesa, per le garanzie previste a termini di *polizza*, all'incendio del *Contenuto*:

- quando si trova temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* alla *partita Contenuto*, con il massimo di euro 50.000;
- verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, sino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata* alla *partita Contenuto* con il massimo di euro 10.000,00;

La *Compagnia* risarcisce inoltre, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*:

a) **onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri** e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'*assicurazione*, sino ad un importo massimo pari al 10% dell'*indennizzo*, con il massimo di euro 5.000,00, fermo quanto disposto dall'art. 8.15 "Limite massimo di indennizzo";
b) **spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare** al più vicino scarico i residuati del *sinistro*, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino alla concorrenza del 10% dell'*indennizzo*;
c) **mancato godimento dei locali** occupati dallo *Assicurato* proprietario, per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell'importo della pigione presumibile con il massimo di sei *mesi* e purché risulti assicurata la *partita Fabbricato*;
d) **perdita delle pigioni** dei locali assicurati locati a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristino, per l'importo del canone percepito dall'*Assicurato* alla data del *sinistro* con il massimo di sei *mesi* e purché risulti assicurata la *partita Fabbricato*;
e) **costi di urbanizzazione** che dovessero gravare sull'*Assicurato* o che questi dovesse pagare ad Enti o all'Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei locali ove si svolge l'attività in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché risulti assicurata la *partita Fabbricato*, sino a un importo massimo del 5% della relativa *somma assicurata* con il massimo di euro 5.000,00 e fermo quanto disposto dall'art. 8.15 "Limite massimo di indennizzo".

Art. 2.1B - ESTENSIONI DI GARANZIA
La *Compagnia* si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato*, nei limiti di ciascuna *partita* assicurata dalla presente *polizza*, per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

8) **fenomeno elettrico ed elettronico**, intendendosi i danni materiali e diretti che si manifestino nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici assicurati, nonché apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati, compresi eventi sociopolitici.
   L'*assicurazione* non comprende i danni:
   - causati da usura e/o corrosione;
   - da difetto di materiale o di fabbricazione;
   - da inadeguata manutenzione.

   L'*assicurazione* è prestata sino alla concorrenza di euro 2.500,00 per *sinistro* ed anno assicurativo e con l'applicazione di una *franchigia* di euro 100,00 per ciascun *sinistro*;
9) **atti vandalici e dolosi** avvenuti anche in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di *terrorismo* e sabotaggio organizzato. Sono compresi i **danni a distributori automatici** per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali, sino all'importo massimo di euro 2.000,00. L'importo massimo indennizzabile è pari all'80% della somma assicurata per il *Fabbricato* e/o *Contenuto*, per anno assicurativo, previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun *sinistro*;
10) **guasti cagionati dai ladri**, in occasione di *furto* o *rapina* tentati o consumati, agli *infissi* di pertinenza dei locali e alle relative parti murarie, fino alla concorrenza di euro 1.500,00 a *Primo Rischio Assoluto*. Questa garanzia è prestata, a condizione che sia assicurata la *partita Fabbricato*, in aggiunta a quanto previsto dalla sezione "Furto e rapina", se resa operativa;

11) **eventi atmosferici** quali trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all'interno del *fabbricato*, purché direttamente causati dalla violenza degli eventi sopraindicati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai *serramenti*. Resta convenuto che lo importo massimo indennizzabile è pari al 50% della *somma assicurata* per il *Fabbricato* e/o contenuto, per anno assicurativo, previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun *sinistro*.
Sono compresi i danni da:
   – **sovraccarico di neve** sui *tetti* o sulle coperture, compresi i danni che occorressero all'interno del *fabbricato*, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve, sino ad un importo massimo di euro 15.000,00 previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun *sinistro*;
   – **gelo** che provochi la rottura d'impianti e tubazioni in genere di pertinenza del *fabbricato* assicurato sino a un importo massimo di euro 1.500,00 e previa applicazione della *franchigia* di euro 100,00 per ciascun *sinistro*;
   – **grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibrocemento** fino alla concorrenza del 1% (uno per cento) della *somma assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di euro 10.000,00, previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun *sinistro*;
12) **acqua condotta** fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:
   – **rottura e/o guasto** di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza dei locali assicurati, o dell'intero edificio qualora gli stessi facciano parte di una maggior costruzione, fino a concorrenza di euro 15.000,00 per *sinistro*, previa applicazione di una *franchigia* di euro 100,00 per ciascun *sinistro*;
   – **occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature di pertinenza dei locali assicurati, oppure dell'intero edificio qualora gli stessi facciano parte di una maggior costruzione. L'*indennizzo* è effettuato sino all'importo massimo di 10.000,00 euro previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun *sinistro*.
   Sono inoltre comprese le **spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire** le tubazioni ed i relativi raccordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua, anche conseguente a gelo, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie. L'importo massimo indennizzabile è pari a euro 5.000,00 previa applicazione di una *franchigia* di euro 100,00 per ciascun *sinistro*;
13) **rottura delle *lastre*** costituenti parte del Fabbricato e/o del Contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di euro 1.500,00.

Art. 2.2 - Rischio Locativo
La *Compagnia*, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano la sezione "Incendio e altri danni ai beni" nonché con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti causati da ***incendio***, ***esplosione*** e ***scoppio*** - anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato* medesimo - ai locali indicati nel *Modulo di polizza* e tenuti in locazione dall'*Assicurato*.

Art. 2.3 - Forma dell'assicurazione
L'*assicurazione* delle partite *Fabbricato* e *Rischio locativo* sono prestate a *Valore Intero*, mentre l'*assicurazione* della *partita Contenuto* è prestata a *Primo Rischio Assoluto* (P.R.A.).

Art. 2.4 - Limiti di indennizzo
Della *somma assicurata* per il *Contenuto* la *Compagnia*, in caso di *sinistro* indennizzabile, non pagherà più di:
a) 10% con il massimo di euro 5.000 per denaro, *valori* e *preziosi* non costituenti *merce* dell'attività dichiarata;
b) euro 10.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, sculture e oggetti d'arte, argenteria, non costituenti *merce* dell'attività dichiarata;
c) 10% con il massimo di euro 10.000 relativamente a oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività dichiarata in *polizza*;
d) 20% per *merci* e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione dell'attività principale indicata nel *Modulo di polizza*;
e) 10% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, comprese le spese per la ricostruzione degli stessi.

Art. 2.5 - Caratteristiche costruttive
L'*assicurazione* è operante a condizione che il *fabbricato* assicurato o contenete le cose assicurate sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di *copertura* in materiali incombustibili.
I *solai* nonché le strutture portanti dei *tetti* possono anche essere realizzate in materiali combustibili.
Nelle pareti esterne e nella copertura del *tetto* è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici. Sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.
È tollerata l'esistenza di costruzioni e/o porzioni di fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto sopra, purché il valore di detti enti non ecceda nel loro insieme il 20% delle *somme assicurate* alle *partite Fabbricato* o *Rischio Locativo*.

Art. 2.6 - Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

a) determinati da dolo dell'*Assicurato* e/o del *Contraente* e quando questi non sia una persona fisica dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
b) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana;
c) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
d) indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto indicato all'art. 2.1A "Oggetto dell'assicurazione – garanzia base" alle lettere c), d) ed e);
e) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, penetrazione d'acqua marina, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
f) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, rivolte, occupazione militare, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
g) verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
h) limitatamente a quanto previsto al punto 9) "Atti vandalici e dolosi" dell'art. 2.1B "Oggetto della assicurazione - Estensioni di garanzia":
   - di *furto*, *rapina*, *estorsione*, saccheggi, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
   - verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
   - di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
   - da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
   - da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
   - direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, di qualsiasi natura;
   - di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo;
i) limitatamente a quanto previsto al punto 11) "Eventi atmosferici" dell'art. 2.1B "Oggetto dell'assicurazione – Estensioni di garanzia":
   - a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento, vetrate in genere, verande o fabbricati incompleti nelle *coperture* o nei *serramenti* (anche se per temporanee esigenze di ripristino), serre e quanto in essi riposto;
   - ad enti mobili all'aperto, tende esterne e installazioni consimili;
   - arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;
   - subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
   - da formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, anche piovana, penetrazione di acqua marina, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
   - da bagnamento all'interno del *fabbricato* che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al *tetto* o alle *coperture*, alle pareti od ai *serramenti*, dalla violenza degli eventi atmosferici;
   - arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all'esterno del *fabbricato*, nonché a *fabbricati* che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento;
j) da bagnamento di *merci* la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm 10 dal suolo quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallet;
k) limitatamente a quanto previsto al punto 13) "Rottura lastre" dell'art.2.1B "Oggetto dell'assicurazione – Estensioni di garanzia":
   - verificatisi in occasione di traslochi o lavori che richiedono la prestazione di opera;
   - derivanti da difettosa installazione e vizio di costruzione o da lavori - edilizi o stradali -effettuati nelle immediate vicinanze;
   - dovuti a rigature o scheggiature;
l) subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorifero anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*.

Limitatamente al punto 12) "Acqua condotta" dello art. 2.1B "Oggetto dell'assicurazione - Estensioni di garanzia", sono escluse dall'*assicurazione* le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del *fabbricato*.

CONDIZIONI INTEGRATIVE

(che integrano automaticamente le condizioni della Sezione Incendio e altri danni ai beni)

1 - Colpa grave

A deroga dell'art. 1900 Codice Civile, i danni coperti dalla presente sezione sono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* e dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- da colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

2 - Buona fede

A parziale deroga dell'art. 1.2 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Norme generale comuni a tutte le sezioni, l'omissione da parte dello *Assicurato* della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente *polizza* o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che l'*Assicurato* avrà l'obbligo di corrispondere alla *Compagnia* il maggior *premio* proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

3 - Beni in leasing

Relativamente alla *partita Contenuto* - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'*assicurazione* i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

4 - Apparecchiature elettroniche

Sono escluse dall'*assicurazione* le *apparecchiature elettroniche* qualora le stesse siano già assicurate con la *partita* prevista dalla sezione Elettronica.

5 - Prezzo di vendita

Qualora a seguito di un *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l'*indennizzo* sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.
L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

6 - Rinuncia alla rivalsa

La *Compagnia* rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga verso il *Contraente* nonché verso le persone delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge, i condomini, proprietari o affittuari purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

7 - Commercio ambulante

L'*assicurazione* s'intende estesa, limitatamente al territorio italiano, all'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale identificata nel *Modulo di polizza* su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati coperti (esclusi quelli all'ingrosso), e che risulta in possesso di regolare autorizzazione allo svolgimento di tale attività in base alla normativa vigente.
In particolare, le garanzie di cui alla presente Sezione si intendono operanti anche:

- nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante;
- a bordo dell'automezzo con il quale viene svolta l'attività commerciale durante il trasbordo delle *merci* verso il luogo di vendita e viceversa.

I danni alle *merci* in refrigerazione, qualora sia richiamata la Garanzia aggiuntiva D. "Merci in refrigerazione", saranno operanti esclusivamente presso la sede dell'attività assicurata indicata nel *Modulo di polizza* e non per i danni alle *merci* poste su automezzi.

CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Uffici e/o Studi professionali
A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di "Contenuto", sono escluse dall'*assicurazione* le *merci*.

Bed & Breakfast (cose portate dai clienti)
Ad integrazione di quanto previsto dalla definizione di "Contenuto", la garanzia di cui alla presente Sezione comprende:
- *valori* e *preziosi* portati dai clienti con il limite di *indennizzo* del 20% con il massimo di euro 15.000,00. La garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui tali beni siano stati consegnati in custodia all'*Assicurato*;
- le cose portate dai clienti e non consegnate, fino a un importo massimo di euro 2.500,00 per singolo oggetto e cioè: vestiario, indumenti, apparecchi radio, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari ed altri oggetti personali, con esclusione del denaro;
- veicoli a motore dei clienti, escluso tutto ciò che è lasciato al loro interno, purché custoditi nella autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'esercizio assicurato fino a un importo massimo di euro 10.000,00 per *sinistro*.

Farmacie
L'*assicurazione*, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, è estesa ai danni direttamente causati dalla distruzione delle "prescrizioni mediche fustellate" (ricette), custodite nei *locali* della farmacia, fino a concorrenza dell'importo di euro 10.000,00.
L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.
Il valore delle "prescrizioni mediche fustellate" è rappresentato dal prezzo indicato sulla fustella di ciascun prodotto e/o specialità medicinale, ovvero dai prezzi di tariffazione nazionalmente convenuti per i prodotti galenici officinali e le preparazioni magistrali (al netto dell'eventuale valore del ticket a carico dell'acquirente).

GARANZIE AGGIUNTIVE

A. Ricorso terzi
La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*.
Il *sinistro* si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'*Assicurato*.
L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo /godimento di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi o di forniture, entro il *massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 20% (venti per cento) del *massimale* stesso.
La garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
L'*assicurazione* non comprende i danni:
- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
  1. i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali (escluso valori) dei *prestatori di lavoro* dello *Assicurato*;
  2. i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi;
- di qualsiasi natura consequenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* e ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dello *Assicurato*.
L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

B. Indennità aggiuntiva
La *Compagnia* si obbliga ad indennizzare i danni da interruzione o intralcio dell'attività assicurata in conseguenza di *sinistro* indennizzabile ai termini della presente sezione.
Tali danni sono riconosciuti a titolo d'indennità aggiuntiva con un importo supplementare pari al 10% (dieci per cento) di quello liquidato per le *partite Fabbricato* e *Contenuto*, indipendentemente dal verificarsi dell'interruzione di attività.
L'*assicurazione* vale anche per la garanzia Rischio Locativo, se prestata.

C. Lastre in aumento
Ad integrazione e in aumento a quanto indicato al punto 13) dell'art. 2.1B "Oggetto dell'assicurazione – Estensioni di garanzia", la *Compagnia* indennizza – fino alla concorrenza della *somma assicurata* alla relativa *partita* e con un *limite di indennizzo* per singola lastra di euro 1.500,00 – tutte le *lastre*, comprese le opere di rimozione e posa in opera, contro i danni materiali e diretti da rottura indennizzabile ai sensi delle norme che regolano la sezione Incendio e altri danni ai beni.

D. Merci in refrigerazione
A parziale deroga della lettera l) dell'articolo 2.6 "Esclusioni e delimitazioni", la *Compagnia* indennizza i danni subiti dalle *merci* in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, abbattitori, celle e/o magazzini frigoriferi, causati da:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita di fluido frigorigeno;

conseguenti:
1. a *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente sezione;
2. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La *Compagnia* non indennizza i danni alle *merci* assicurate causati da mancata erogazione di energia annunciata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.
L'*assicurazione* è prestata, a *primo rischio assoluto,* sino a concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *Modulo di polizza* per *sinistro* ed anno assicurativo, previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 100,00 per ciascun *sinistro*.

E. Merci e attrezzature trasportate
La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle *merci* ed attrezzature inerenti all'attività assicurata durante il trasporto all'esterno della azienda, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'*Assicurato* e guidati dallo stesso, dai suoi famigliari o dai suoi *prestatori di lavoro* causati da:
- *incendio*;
- *esplosione* o *scoppio* non causati da ordigni esplosivi;
- urto con veicolo di terzi identificato, ribaltamento, uscita di strada, sempreché la *merce* sia imballata ed opportunamente stivata;
- tumulti, scioperi, atti vandalici e dolosi.

L'*assicurazione* è prestata, a *primo rischio assoluto*, sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *Modulo di polizza* per *sinistro* ed anno assicurativo, previa applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 per ciascun *sinistro.*
L'*assicurazione* vale per i danni avvenuti nel *territorio italiano*.

3. SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del *Contenuto*, anche se di proprietà di terzi, posto nei locali indicati nel *Modulo di polizza* e nelle relative pertinenze e/o dipendenze, a seguito di:

1. ***furto***, purché l'autore si sia introdotto nei locali:
   i. **con rottura o scasso** delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall'art. 3.5 delle presenti Norme, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
   ii. **con uso di chiavi false**, grimaldelli o arnesi simili;
   iii. **con uso di chiavi vere** smarrite o sottratte in modo fraudolento all'*Assicurato* o a chi le detiene, purché l'*Assicurato* ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del *sinistro*. L'*assicurazione* vale sino alle ore 24.00 del secondo giorno successivo alla denuncia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la *Compagnia* rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, delle chiavi del sistema di allarme e quelle eventualmente necessarie per la riprogrammazione dell'antifurto, indipendentemente dal verificarsi del furto, fino alla concorrenza di euro 500,00;
   iv. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari **mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale**;
   v. **in modo clandestino**, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'*Assicurato* purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
   vi. **attraverso maglie di inferriate fisse o mobili** con rottura del vetro retrostante;
   vii. **durante il periodo di chiusura** diurna e serale con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da soli vetri fissi;
   viii. **durante l'orario di apertura al pubblico** e presenza di addetti all'esercizio, con rottura delle vetrine;
   ix. **mediante l'utilizzo di ponteggi installati** per lavori di manutenzione allo stabile ove sono ubicati i locali stessi; in tal caso la *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* l'80% dell'*indennizzo*, restando il 20% rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso, fermo quanto disposto dal successivo art. 3.5;
2. ***furto* commesso da *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato***, purché si verifichino le seguenti circostanze:
   - l'autore del *furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
   - il *furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il *prestatore di lavoro* adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
3. ***furto* commesso utilizzando**, per asportare gli enti assicurati, **veicoli che si trovano nei locali** indicati in polizza **o nell'area in uso all'*Assicurato***. In tal caso la *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* l'80% dell'*indennizzo* restando il 20% rimanente a carico di quest'ultimo;
4. **furto di merci contenute in vetrine** non comunicanti con i locali assicurati, oppure in bacheche a vetro solidamente fissate all'esterno degli stessi purché trovatisi nelle immediate vicinanze, nonché quelle contenute in distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio, avvenuti a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura. Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari ad euro 1.500,00;
5. ***rapina* o *estorsione*** avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
6. ***furto* e/o *rapina*** di *merci*, *attrezzatura* e *arredamento* **quando si trovano temporaneamente** in deposito, riparazione o lavorazione **presso terzi nel *territorio italiano***, fino ad un importo massimo del 10% della *somma assicurata* per il *Contenuto* con il massimo di euro 5.000,00;
7. ***furto* e/o *rapina* di *merci, attrezzatura*** e *arredamento* **durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre** e mercati nel *territorio italiano*, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall'art.3.5 delle presenti Norme. Resta inteso che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della *somma assicurata* per il *Contenuto*, con il massimo di euro 5.000,00;
8. **atti vandalici commessi dai ladri e/o guasti cagionati dagli stessi** ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle *casseforti* e agli *armadi corazzati*, al *Contenuto* in genere verificatisi in occasione del *furto* o della *rapina* e/o *estorsione* tentati o consumati. Limitatamente ai guasti cagionati a *fissi ed infissi* l'importo massimo indennizzabile è pari a euro 1.500,00.

Art. 3.2 Forma dell'assicurazione

L'*assicurazione* è prestata nella forma a *primo rischio assoluto*; la *somma assicurata* nonché i limiti di *indennizzo* indicati alle singole estensioni costituiscono l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo.

Art. 3.3 - Portavalori
La *Compagnia* si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo, fino all'importo massimo di euro 2.000,00 per la **perdita di denaro e *valori* avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata** in conseguenza di:
- *scippo* e/o *rapina*;
- *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti *valori* e denaro;
- *furto* avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei *valori*;

purché subiti dall'*Assicurato*, da suoi familiari o dai *prestatori di lavoro* durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'attività dichiarata.
La garanzia è prestata con applicazione di una *franchigia* di euro 100,00 per ciascun *sinistro*.

Art. 3.4 - Limiti di indennizzo
Della *somma assicurata* la *Compagnia*, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, non pagherà più:
a) di euro 5.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, oggetti d'arte, argenteria, non costituenti *merci* dell'attività dichiarata;
b) del 20% con il massimo di euro 1.500,00 per denaro e *valori* ovunque riposti. Tale limite di *indennizzo* si intende elevato sino al 50% della *somma assicurata* con il massimo di euro 5.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in *cassaforte* e/o *armadio corazzato*, a condizione che tali difese vengano violate:
   - mediante rottura e/o scasso;
   - con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
   - in occasione di *rapina* e/o *estorsione* anche se iniziata all'esterno dei locali.

   Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'*assicurazione* copre le relative spese;
c) del 10% con il massimo di euro 1.500,00 per oggetti ed effetti d'uso personale posti nei locali ove si svolge l'attività dichiarata;
d) del 10% per *merci* e *attrezzature* riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata polizza sul *Modulo di polizza*;
e) del 10% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi.

Art. 3.5 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura
L'*assicurazione* è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate, comprese le pertinenze e/o le dipendenze, siano dotate di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:
a) le pareti, i pavimenti ed i *solai* confinanti con l'esterno e/o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le *coperture* quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, ovvero senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese per tutta la loro estensione da almeno uno dei seguenti mezzi:
   - *serramenti* di legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
   - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei *serramenti*.

   Nei *serramenti* e nelle inferriate sono ammesse *luci* con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

In caso di *sinistro*, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato, la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato* l'80% dell'importo liquidabile a termini di *polizza*, restando il 20% rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso.
Detto *scoperto* non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il *furto*.

Art. 3.6 - Esclusioni e delimitazioni
Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:
a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
b) verificatisi in occasione di *incendi*, *esplosioni*, *scoppi*, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di *terrorismo* o sabotaggio, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
c) verificatisi in occasione di radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;

d) agevolati dall'*Assicurato* con dolo o colpa grave nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
   - persone che abitano con l'*Assicurato* od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
   - persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere;
   - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
   - persone legate all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non conviventi.

e) avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'*assicurazione* è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del 45° (quarantacinquesimo) giorno. Per i *valori*, i *preziosi* ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno;

f) indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Art. 3.7 - Delimitazione degli scoperti
In caso di applicabilità di più *scoperti* le percentuali dei medesimi sono unificate nella misura del 30%.
In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile senza tener conto degli *scoperti* che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati.

CONDIZIONI INTEGRATIVE
(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Furto)

1 - Beni in leasing
Relativamente alla *partita Contenuto* - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'*assicurazione* i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

2 - Apparecchiature elettroniche
Sono escluse dall'*assicurazione* le *apparecchiature elettroniche* qualora le stesse siano già assicurate con la *partita* prevista dalla Sezione Elettronica.

3 - Prezzo di vendita
Qualora, a seguito di un *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, risultino danneggiate *merci* vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l'*indennizzo* sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.
L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

4 - Commercio ambulante
Qualora l'*Assicurato* eserciti, in via accessoria, l'attività commerciale identificata nel *Modulo di polizza* in forma ambulante, l'*assicurazione* si intende estesa a quest'ultima, limitatamente al *territorio italiano* e al periodo di apertura al pubblico quale previsto dalla normativa vigente, e negli spazi ove si svolge il commercio ambulante; più precisamente le garanzie di cui alla presente Sezione comprendono:

a) la *rapina* di *Merci, Macchinari e Attrezzature* inerenti l'attività assicurata (esclusi *valori* e *preziosi*), quando gli stessi si trovano all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato, di proprietà o in uso all'*Assicurato*, con il quale egli effettua la propria attività. Sono esclusi i danni al predetto automezzo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della *somma assicurata* alla *partita Contenuto* con applicazione dello *scoperto* del 10% (dieci per cento), con il minimo di euro 250,00;

b) la perdita di *valori* in conseguenza di *scippo* o *rapina* commessi sulla persona dell'*Assicurato* o sugli addetti che lavorano alle dipendenze di quest'ultimo. S'intende compreso il *furto* dei *valori* in seguito a infortunio o malore della persona incaricata del trasporto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) della *somma assicurata* alla *partita Contenuto*, con il massimo di euro 1.500 per *sinistro* e con applicazione dello *scoperto* del 20% (venti per cento), con il minimo di euro 250,00.

CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Uffici e/o studi professionali
A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di "Contenuto", sono escluse dall'*assicurazione* le *merci*.

Bed & Breakfast (cose portate dai clienti)
Ad integrazione di quanto previsto dalle definizioni di "Contenuto" la garanzia di cui alla presente Sezione comprende:
- *preziosi* e *valori* portati dai clienti, con il limite del 20% e fino a un massimo di euro 5.000,00 per *sinistro*, esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia all'*Assicurato*;
- veicoli a motore dei clienti, purché chiusi a chiave - escluso tutto ciò che viene lasciato al loro interno -, purché custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'esercizio assicurato sino ad un importo massimo di euro 5.000,00 per *sinistro*.

Sono inoltre compresi i danni verificatisi nelle ore di apertura dell'esercizio durante le quali non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché vi sia presenza costante dell'*Assicurato* o dei suoi famigliari o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali stessi o delle cose assicurate.

Farmacie
L'*assicurazione*, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, è estesa ai danni direttamente causati dalla sottrazione delle "prescrizioni mediche fustellate" (ricette), custodite nei locali della farmacia, fino a concorrenza del 20% della *somma assicurata Contenuto*, con il limite di euro 5.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo.
Il valore delle "prescrizioni mediche fustellate" è rappresentato dal prezzo indicato sulla fustella di ciascun prodotto e/o specialità medicinale, ovvero dai prezzi di tariffazione nazionalmente convenuti per i prodotti galenici officinali e le preparazioni magistrali (al netto dell'eventuale valore del ticket a carico dell'acquirente).

Franchigia assoluta
In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, la *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* l'*indennizzo* sotto deduzione di una *franchigia* assoluta pari al 10% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 2.500,00.
Per le garanzie che prevedono *scoperti* e/o *franchigie* inferiori al suddetto importo l'*indennizzo* verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione di detta *franchigia*; tuttavia, il medesimo non verrà ulteriormente dedotto nel caso in cui gli *scoperti* e/o *franchigie* previste risultassero superiori.

GARANZIE AGGIUNTIVE

A. Merci trasportate
La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi garantiti dalla presente Sezione a merci trasportate per mezzo di autoveicoli con carrozzeria completamente chiusa (esclusi telonati e simili), in uso all'*Assicurato* e guidati dallo stesso o da suoi familiari o da suoi prestatori di lavoro.
L'*assicurazione* è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna, prelievo o lavori presso terzi pertinenti all'attività assicurata, tra le ore 5.00 e le ore 21.00 dei giorni lavorativi nell'ambito del *territorio italiano*.
L'*assicurazione* opera anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato momentaneamente incustodito, purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.
L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *Modulo di polizza* e previa applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 per ciascun *sinistro.*

B. Portavalori in aumento
A integrazione di quanto previsto all'art. 3.3 "Portavalori", la *Compagnia* indennizza la perdita di *valori* sino a concorrenza dell'ulteriore importo di euro 2.000,00 previa applicazione della *franchigia* di euro 100,00 per *sinistro*.

4. SEZIONE ELETTRONICA

Art. 4.1- Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle *apparecchiature elettroniche* fisse e alle *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Il *Contraente* è dispensato dall'obbligo di comunicare l'elenco delle *apparecchiature elettroniche* assicurate. In caso di *sinistro* farà fede ogni documentazione contabile ed amministrativa atta a dimostrare ed identificare i beni, la proprietà e il valore degli stessi.
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo con le specifiche richieste del costruttore.

Art. 4.2 - Delimitazioni dell'assicurazione

Danni da furto
Relativamente ai danni da *furto*, l'*assicurazione* è prestata alla condizione che:

- i locali contenenti le cose assicurate abbiano la linea di gronda del *tetto* situata ad altezza superiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, in caso contrario il *tetto* deve essere costruito in laterizio armato o cemento armato senza lucernari oppure con lucernari protetti con i mezzi di protezione e di chiusura sotto indicati;
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
  a) robusti *serramenti* di legno, di materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
  b) inferriate validamente ancorate o fissate al muro.

  Sono ammesse *luci* purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso.

In caso di *sinistro*, se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopraindicati, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20%. Restano comunque esclusi i danni perpetrati senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
La garanzia è prestata alla condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Quanto sopra non opera per le *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile*.

Atti dolosi
Relativamente ai danni materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di *terrorismo* o di sabotaggio organizzato, l'*assicurazione* è prestata sino a concorrenza dell'80% della *somma assicurata* con l'applicazione di uno *scoperto* del 5%, con il minimo di euro 250,00 per *sinistro*.

Art. 4.3 – Danni esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi i danni:

a) causati con dolo dell'*Assicurato* o del *Contraente*;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
e) subiti dalle *apparecchiature elettroniche fisse* in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata e al di fuori del luogo di installazione originaria;
f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
h) attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipula della *polizza*;
i) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
j) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
k) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;

l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
m) verificatisi in occasione di *esplosione* o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;

La *Compagnia* non indennizza:
n) i danni ai beni in deposito, giacenza, immagazzinamento destinati al commercio;
o) i danni ai programmi standard od in licenza d'uso, non modificabili dall'*Assicurato* e reperibili sul mercato;
p) i danni ai conduttori esterni alle cose assicurate;
q) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

Sono altresì esclusi i danni e/o le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informativi causati da:
r) virus informatici di qualsiasi tipo;
s) accesso ed utilizzo non autorizzato dei sistemi informativi;
t) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di tale software, programmi o dati informatici, salvi che detti danni siano provocati da altro evento non escluso, anche se causati da atti dolosi, atti di *terrorismo* o sabotaggio organizzato.

Art. 4.4 - Forma di assicurazione
La presente *assicurazione* è prestata nella forma a *primo rischio assoluto*; le *somme assicurate* nonché i limiti di *indennizzo*, indicati nelle estensioni, costituiscono l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo.

Art. 4.5 - Franchigia
L'*assicurazione* è prestata previa applicazione di una *franchigia*, per ciascun *sinistro*, di euro 250,00.

CONDIZIONI INTEGRATIVE
(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Elettronica)

1 - Apparecchiature sostitutive
La *Compagnia*, a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione, rimborsa le spese documentate sostenute per il noleggio di apparecchiature sostitutive, sino alla concorrenza del 30% delle *somme assicurate* col massimo di euro 1.000,00 e previa applicazione di una *franchigia* di euro 150,00 per ciascun *sinistro*.

2 - Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
Le *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile* sono assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il *territorio italiano*, a condizione che, per natura e costruzione, esse possano essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
In caso di *furto*, nella fase di trasporto su autoveicoli, la garanzia sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.
L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 25% con il minimo di euro 250,00 per i danni da *furto*, *scippo* e caduta accidentale.

3 - Buona fede
A parziale deroga dell'art. 1.2 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Norme generale comuni a tutte le sezioni, l'omissione da parte dello *Assicurato* della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente *polizza* o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che l'*Assicurato* avrà l'obbligo di corrispondere alla *Compagnia* il maggior *premio* proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Tale condizione non è operante per le dichiarazioni riguardanti le circostanze aggravanti per il rischio di *furto*.

4 - Beni in leasing
Relativamente alla partita *macchine elettroniche* - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'*assicurazione* i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

5 - Apparecchiature elettroniche
Se, a termini di *polizza*, risulta che le *apparecchiature elettroniche* sono assicurate con la presente Sezione, il valore delle stesse non sarà considerato nell'ambito delle *partite* assicurate per il *Contenuto* di cui alle Sezioni "Incendio ed altri danni ai beni" e "Furto e rapina".

5. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione

5.A) Responsabilità civile verso terzi dell'attività (R.C.T.)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata nel *Modulo di polizza*, comprese le attività complementari e accessorie. L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche.

5.B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

- **B1) soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.)**

  La *Compagnia*, entro il limite per danni a persona indicato polizza sul *Modulo di polizza*, si obbliga a tener indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

  a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni sofferti da *prestatori di lavoro* da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs, di cui l'*Assicurato* si avvalga per l'esercizio dell'attività;

  b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art 13 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto.

  L'*assicurazione* è efficace alla condizione che, al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e il rapporto di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro. Non costituirà motivo di decadenza il fatto che l'*Assicurato* non sia in regola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per la assicurazione di legge, a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. L'*assicurazione* vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
  Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da INAIL e/o da INPS, i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione e i soci dell'*Assicurato* sono equiparati ai *prestatori di lavoro*.

- **B2) non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge e lavoratori temporanei**

  1. La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro – escluse le malattie professionali – dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.
  2. Per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro temporaneo di cui si avvale ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nonché da personale con rapporto di lavoro previsto dal D.Lgs. 276 del 24 ottobre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'*assicurazione*. La garanzia opera a condizione che i prestatori d'opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 e del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell'*Assicurato* che da parte dell'impresa fornitrice. La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, e del D.Lgs 23/02/2000 n. 38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall'INAIL o dall'impresa fornitrice dei prestatori di lavoro temporaneo.

  Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per *sinistro* e per persona convenuto per l'assicurazione di "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro", restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione della *Compagnia*, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente garanzia e quella di "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.)".

5C) Responsabilità civile della Proprietà dei Fabbricati (R.C.F.)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in relazione alla proprietà del *fabbricato* indicato nel *Modulo di polizza* e degli impianti fissi destinati alla conduzione dello stesso, compresi ascensori e montacarichi.

L'*assicurazione* comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del *fabbricato* stesso, di recinzioni comunque costruite, parchi e giardini, alberi ad alto fusto, cancelli comunque azionati e da rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive.

Sono altresì compresi i danni cagionati ai locatari.

L'*assicurazione* comprende inoltre i danni derivanti:

- dalla manutenzione ordinaria dei *fabbricati* inclusa la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne consequenti a rotture accidentali o occlusioni di *tubazioni* o condutture, sino alla concorrenza di euro 20.000,00 per *sinistro* ed anno assicurativo con applicazione di una *franchigia* di euro 100,00 per ciascun *sinistro*;
- dalla caduta di neve e ghiaccio non rimossi dai *tetti* e dalle *coperture* in genere, nonché da alberi, sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti da attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati.

Se al momento del *sinistro* il valore di ricostruzione a nuovo del *fabbricato*, escluso il valore dell'area, supera del 10% il valore dichiarato nel *Modulo di polizza*, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato a quello risultante al momento del *sinistro* e, in ogni caso, nei limiti dei *massimali* ridotti in eguale proporzione.

Art. 5.2 - Estensioni di garanzia (operanti con esclusivo riferimento alla Responsabilità civile verso terzi dell'attività - art. 5.A)

La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* da:

1. **proprietà e/o conduzione dei fabbricati** indicati sul *Modulo di polizza* e adibiti all'esercizio dell'attività assicurata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza di fabbricato anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi. La garanzia comprende i danni **da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna** purché consequenti a rotture accidentali, occlusioni di *tubazioni* e condutture di pertinenza del *fabbricato*. Limitatamente a questi danni la garanzia è prestata fino ad un massimo *risarcimento* di euro 20.000,00 per *sinistro* e anno assicurativo, con applicazione di una *franchigia* di euro 200,00 per *sinistro*;
2. **lavori di ordinaria manutenzione** dei fabbricati dove si svolge l'attività, fatti in economia e/o affidati a terzi;
3. **proprietà e manutenzione di insegne** in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel *territorio italiano* con esclusione dei danni alle cose sulle quali sono installate; qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori;
4. **uso,** nell'ambito dell'esercizio assicurato, di *apparecchiature elettroniche* in genere poste a servizio del pubblico, di **macchine automatiche** per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività;
5. **partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati**, compreso il rischio derivante dallo allestimento, montaggio e smontaggio degli stand;
6. **gestione del posto di ristoro o della mensa aziendale**, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti o avariati i *prestatori di lavoro* sono considerati terzi;
7. **esercizio di spacci** aziendali anche aperti al pubblico;
8. **erogazione dei servizi sanitari aziendali**, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'attività assicurata;
9. **svolgimento del servizio antincendio** interno oppure dall'intervento diretto di *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* per tale scopo;
10. **organizzazione di visite guidate** all'interno dell'attività assicurata per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
11. **impiego da parte dell'*Assicurato*** o dei propri dipendenti **di biciclette e mezzi di trasporto a mano**, sia all'interno che all'esterno delle aree occupate dall'*Assicurato*;
12. **possesso di cani anche** da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani;
13. **esistenza di servizio di vigilanza** affidato a guardiani anche armati;
14. **proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche o serbatoi di carburante**, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'attività assicurata;
15. **servizio di pulizia dei locali** occupati dall'*Assicurato* per l'esercizio dell'attività esercitata, comprese le aree esterne di pertinenza del *fabbricato*;
16. **mancata o insufficiente segnaletica** in caso di lavori, svolti anche da terzi, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'*Assicurato* e/o dei cantieri in cui l'*Assicurato* abbia la titolarità;
17. **organizzazione di attività sportive e ricreative**, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali.

Qualora tali attività e servizi siano affidati in appalto o commissionate a terzi (persone fisiche o aziende), l'*assicurazione* opera a favore dell'*Assicurato* in qualità di committente.

S'intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'*Assicurato* stesso.

A parziale deroga del punto 4) dell'art. 5.6) "Persone non considerate terzi", sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. anche:

- i titolari ed i prestatori di lavoro o addetti di ditte terze, nonché tutte le persone fisiche che possono partecipare a lavori complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione di cui al presente articolo, limitatamente alle lesioni corporali subite;
- gli appaltatori/subappaltatori e i loro prestatori di lavoro o addetti limitatamente alla morte e alle lesioni gravi o gravissime.

L'*assicurazione* di cui alla presente Sezione è inoltre estesa ai danni:

18. diretti e materiali **ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico** o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni con l'esclusione dei danni da *incendio*, *furto* e mancato uso. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di *risarcimento* di euro 20.000,00 per *sinistro* e anno assicurativo e con applicazione di una *franchigia* di euro 100,00 per ogni mezzo danneggiato;
19. diretti e materiali **ai veicoli di terzi e dipendenti**, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio: dalla garanzia sono esclusi i danni da *furto* e quelli conseguenti a mancato uso; il massimo *risarcimento* viene fissato in euro 20.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo con applicazione di una *franchigia* di euro 100,00 per veicolo, sia esso o meno in consegna e custodia dell'*Assicurato*;
20. **conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna**, rifornimento di merci;
21. cagionati a terzi **dallo smercio delle cose vendute o consegnate e/o dalla somministrazione di generi alimentari**, fatta eccezione per quelli derivanti da loro vizio originario. Tuttavia, **per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria**, venduti e/o consegnati o somministrati all'interno dei locali, l'*assicurazione* s'intende valida anche per i danni dovuti a **vizio originario del prodotto**. Sono comunque esclusi dall'*assicurazione* i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni e i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. La presente garanzia è operante durante il periodo di validità *dell'assicurazione*, e comunque entro un *anno* dalla consegna, ed è prestata con il limite di *risarcimento* di euro 500.000,00 per *sinistro* e anno assicurativo. Tale limite rappresenta anche il massimo esborso della *Compagnia* per *sinistro* in serie, intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle cose vendute originatisi da una stessa causa, anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della *polizza*;
22. **derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata (lavoro presso terzi)**, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di *risarcimento* di euro 20.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo e con applicazione di una *franchigia* di euro 200,00 per *sinistro*;
23. **cagionati a terzi da prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli**, di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. L'*assicurazione* è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà o in usufrutto all'*Assicurato* o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della *Compagnia* nei confronti dei responsabili. Ai fini della garanzia R.C.T. sono esclusi i danni subiti dal conducente e dal veicolo oggetto della presente estensione di garanzia. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno e opera nei limiti territoriali previsti nella presente Sezione, in quanto, per i Paesi ove sia richiesta, sia stata rilasciata regolare Carta Verde, fermo restando che la validità di questa estensione è subordinata all'operatività, al momento del *sinistro*, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti e sempre che risulti provato che al momento del *sinistro* il veicolo fosse guidato da un addetto dell'*Assicurato* munito di regolare patente di abilitazione. Questa estensione di garanzia è prestata previa detrazione della *franchigia* di euro 200,00 per *sinistro*;
24. **alle *cose* di terzi derivanti da sollevamento con mezzi meccanici** per operazioni di carico e scarico da parte dell'*Assicurato* o dei propri dipendenti anche all'esterno delle aree aziendali dove è svolta l'attività, a patto che i danni in questione siano conseguenza della caduta delle *cose* sollevate e con esclusione dei danni da mancato uso delle *cose* danneggiate. La garanzia è prestata con applicazione di una *franchigia* euro 200,00 per *sinistro*;
25. **da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali**, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di risarcimento di euro 50.000,00 per *sinistro* e anno assicurativo con applicazione di uno *scoperto* pari al 10% del *risarcimento* con il minimo di euro 500,00 per *sinistro*;
26. **da distruzione e deterioramento di cose di** proprietà dei dipendenti dell'*Assicurato*, portate o in deposito nello ambito dell'esercizio assicurato, sempreché i fatti che li hanno provocati siano imputabili a responsabilità dell'*Assicurato* a termini di legge. Sono esclusi i danni da *incendio* e *furto* a *preziosi*, denaro, *valori*, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
27. **cagionati a terzi da furto** da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature, attrezzature fisse e ponteggi eretti o fatti erigere dall'*Assicurato* e dallo stesso utilizzati, sempreché:
    - emerga responsabilità da accertata negligenza e/o imprudenza dell'*Assicurato* stesso o delle persone delle quali debba rispondere;
    - impalcature, attrezzature fisse e ponteggi siano dotati di antifurto, regolarmente installato o funzionante.

L'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 50.000,00 per *sinistro* ed anno assicurativo e con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun *sinistro;*

28. **da inquinamento conseguente a rottura accidentale** di impianti e condutture del fabbricato assicurato indicato sul *Modulo di polizza*, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino, congiuntamente o disgiuntamente, contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo. L'*assicurazione* non comprende i danni:
    - di cui l'*Assicurato* debba rispondere a titolo di danno ambientale ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;
    - derivanti da alterazioni di carattere genetico;
    - provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto nel *Modulo di polizza*;
    - cagionati a cose di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
    - conseguenti a:
        I. intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'*Assicurato*;
        II. intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'*Assicurato*.

    L'*assicurazione* opera per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità dell'*assicurazione*.
    L'*assicurazione* è prestata con il limite di *risarcimento* di euro 50.000,00 per *sinistro* ed anno assicurativo e con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 2.500,00 per ciascun *sinistro*.
    Il limite di risarcimento sopra indicato rimane unico anche qualora vi siano più richieste di *risarcimento* avanzate in tempi diversi, ma originate dalla stessa causa d'inquinamento.

L'assicurazione comprende altresì:

29. la **responsabilità civile imputabile all'*Assicurato* quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008** e successive modifiche, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l'*Assicurato* abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo stesso;
30. la **responsabilità personale di tutti i *prestatori di lavoro*,** compresi amministratore, titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'*Assicurato*. L'*assicurazione* vale per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'*Assicurato* stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione sono considerati terzi anche i dipendenti dell'*Assicurato*, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Qualora siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, l'*assicurazione* è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità di "responsabili della sicurezza" o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche;
31. la **responsabilità** che a qualunque titolo ricada sull'*Assicurato* per **danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori** e dai loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'*assicurazione* per conto dell'*Assicurato* stesso L'*assicurazione* è prestata a condizione che la quota dei lavori ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 30% del valore globale di ogni singola opera o appalto e non opera per la responsabilità civile propria degli appaltatori/subappaltatori;
32. la **responsabilità per i danni cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione**. La garanzia opera esclusivamente per la vendita al minuto e in relazione alla responsabilità derivante all'*Assicurato* ai sensi dello art.116 "Responsabilità del fornitore", commi 1 e 2, D.Lgs 206/205 (Codice del consumo) e successive modifiche e integrazioni. Sono esclusi:
    1. i prodotti fabbricati dall'*Assicurato* o venduti con marchio proprio;
    2. i prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
    3. le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione;
    4. il rimborso del controvalore del prodotto;
    5. le spese e gli oneri per il ritiro del prodotto;
    6. le spese sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del *sinistro*;
    7. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non derivantigli dalla legge.

    Si conviene che una pluralità di sinistri originati da uno stesso vizio, anche se manifestatisi in più prodotti ed in più anni, sarà considerata come un unico *sinistro*; in tal caso la data in cui è pervenuta la prima richiesta di *risarcimento* sarà considerata come data di tutte le richieste. La garanzia è prestata con il limite di *risarcimento*, per *sinistro* ed anno assicurativo, di euro 250.000,00 e con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 500,00 per *sinistro*.

Art. 5.3 - Estensione territoriale

L'assicurazione responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengano in tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A. e Canada.
L'assicurazione responsabilità civile verso *prestatori di lavoro* vale per i *sinistri* che avvengono nel mondo intero.

Art. 5.4 - Validità temporale
L'*assicurazione* vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione*, salvo dove diversamente regolato.

Art. 5.5 - Esclusioni e delimitazioni
L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti da:

a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) detenzione o impiego di esplosivi;
c) onde o campi elettromagnetici;
d) malattie professionali da qualunque causa determinate;
e) organismi geneticamente modificati;
f) contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.), B.S.E. nelle sue forme e varianti;
g) guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di *terrorismo*, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;
h) ordigni di guerra;
i) mobbing, stalking, bossing, sindrome e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante nelle varie forme e varianti.

L'*assicurazione* R.C.T. o R.C.F. non comprende altresì i danni:

j) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici; nonché da navigazione di natanti a motore, da impiego di aeromobili;
k) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
l) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato;
m) da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all'esterno del *fabbricato*;
n) a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 5.2 "Estensioni di garanzia", punto 26;
o) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto all'art. 5.2 "Estensioni di garanzia", punto 24;
p) alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
q) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
r) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
s) a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
t) da inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da:
   - produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l'amianto;
   - emissione di onde e campi elettromagnetici;
u) da interruzioni, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
v) derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008;
w) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
x) derivanti da:
   1. perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
   2. indisponibilità dei dati e malfunzionamento di hardware, software e chips o software;
   3. interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2);
y) derivanti da obbligazioni di cui l'*Assicurato* debba rispondere oltre quanto previsto dalla legge.

Sono esclusi gli importi che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Art. 5.6 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell'*assicurazione* R.C.T. o R.C.F.:
1) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto 1);
3) i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*, limitatamente ai rischi di cui all'*assicurazione* "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro";
4) altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato* stesso, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'*assicurazione*.

Art. 5.7 - Variazione nel numero degli addetti
Il *premio* della presente Sezione è determinato sulla base del numero degli addetti indicato sul *Modulo di polizza*.
Il numero massimo di addetti previsto a termini di *polizza* è fissato in misura pari a 10 (dieci).
Qualora tale numero dovesse aumentare, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne immediato avviso alla *Compagnia* che provvederà ad adeguare il *premio*.
Ove in corso di contratto l'*Assicurato* dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la *Compagnia* provvederà a risarcire il danno in proporzione al rapporto tra numero di addetti dichiarati e accertati.
La *Compagnia* rinuncia all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli addetti accertati non risulti superiore ad un'unità nel caso di addetti dichiarati sino a tre e a due unità nel caso di addetti dichiarati superiore a tre (fermo restando il massimo numero di dieci addetti).
Quanto sopra indicato non è operante nel caso in cui venga assicurata la sola Responsabilità Civile Proprietà dei Fabbricati (R.C.F.).

Art. 5.8 - Massimale assicurato e Pluralità di assicurati
L'*assicurazione* è prestata sino a concorrenza del *massimale* indicato nel *Modulo di polizza* che rappresenta l'obbligazione massima della *Compagnia* per capitale, interessi e spese per ogni *sinistro*.
I limiti di risarcimento previsti dalle Condizioni Particolari non s'intendono in aggiunta al *massimale*, ma sono una parte dello stesso e rappresentano la obbligazione massima della *Compagnia* per capitale, interessi e spese per ogni *sinistro* e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.
Il *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di *risarcimento* resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.

CONDIZIONI INTEGRATIVE
(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Responsabilità civile)

1 - Danni a cose indossate o portate dai clienti
A parziale deroga della lettera n) dell'art. 5.5 "Esclusioni e limitazioni", l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, per i danni da sottrazione, distruzione o deterioramento di cose dei clienti portate a qualsiasi titolo nei locali dell'esercizio indicato sul *Modulo di polizza*, consegnate e non, con un limite di *risarcimento* di euro 500,00 per ogni cliente con il massimo di euro 2.500,00 per anno assicurativo e con applicazione della *franchigia* di euro 200,00 per ogni cliente.
La presente garanzia non è operante per *preziosi*, denaro, *valori*, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

2 - Commercio ambulante
Qualora l'*Assicurato* eserciti, in via accessoria, l'attività commerciale identificata nel *Modulo di polizza* in forma ambulante, l'*assicurazione* si intende estesa a quest'ultima, limitatamente al *territorio italiano*. Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.
Nel caso in cui l'attività sia svolta a bordo di veicoli, l'*assicurazione* opera esclusivamente quando gli stessi siano in sosta nelle aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale esercitata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Farmacie
L'*assicurazione* comprende i danni cagionati, entro un *anno* dalla consegna e comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'*assicurazione* s'intende operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.
La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla Legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta; il *massimale* per *sinistro* rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Officine meccaniche, Carrozzerie, Gommisti ed Elettrauto
A parziale deroga dell'art. 5.5 "Esclusioni e delimitazioni", lett. n) e p), l'*assicurazione* comprende i danni:
- cagionati ai veicoli, in consegna o custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione manuale, sistemazione e/o caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili;
- subiti dai veicoli in consegna e custodia allo *Assicurato*, per lavori di **manutenzione, riparazione o lavaggio**, purché tali danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'*assicurazione*.

Sono esclusi i danni:
a. che siano diretta conseguenza degli interventi di riparazione o manutenzione effettuati sui veicoli oggetto di lavorazione;
b. da *incendio* e *furto* nonché quelli previsti dalla legge 990/69 e successive modificazioni;
c. alle cose trasportate o rimorchiate;
d. alle cose trovantisi sui veicoli stessi.

La garanzia è prestata sino ad un massimo *risarcimento* di euro 20.000,00, per *sinistro* e anno assicurativo, con applicazione di uno *scoperto* pari al 20% con il minimo euro 500,00 per *sinistro*.
L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* da **errata erogazione di carburante**, a condizione che le operazioni di rifornimento siano svolte direttamente dall'*Assicurato* o da persone delle quali lo stesso debba rispondere.
L'*assicurazione* è operante per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità della stessa.

Parrucchieri, Centri estetici, Visagisti, Massaggiatori, Pedicure ed altre attività affini
Qualora l'*assicurazione* sia riferita ai rischi menzionati la garanzia comprende anche i danni corporali causati dall'applicazione di tinture decoloranti, prodotti per permanenti e di cosmesi nonché quelli derivanti dal servizio di manicure e/o pedicure e dalla pratica di trattamenti estetici. La garanzia non comprende i danni derivanti da trattamenti che necessitino di preventivo controllo medico.
Tale estensione è valida purché l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'*assicurazione* ed il danno si sia manifestato non oltre la data di scadenza della *polizza*.
È previsto un limite di *risarcimento* del 10% del *massimale* assicurato con il limite di euro 20.000,00 per *sinistro* e anno assicurativo.
La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio dei requisiti richiesti dalla Legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

Lavanderie, tintorie, stirerie
L'*assicurazione* comprende i danni cagionati alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni.
La garanzia è prestata sino ad un importo massimo di euro 500,00 per *sinistro* e con il limite di euro 1.500,00 per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni *sinistro*, di una *franchigia* di euro 150,00.

Uffici e/o studi professionali
S'intende esclusa ogni responsabilità dell'*Assicurato* inerente l'attività professionale o commerciale.

Responsabilità civile postuma autofficine
A parziale deroga della lettera q) dell'art. 5.5 "Esclusioni e delimitazioni", l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i danni subiti e/o causati dopo l'ultimazione dei lavori, da veicoli a motore di terzi, riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'*Assicurato*, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti a operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali lo *Assicurato* stesso sia responsabile ai sensi di legge.
L'*assicurazione* non comprende i danni:
a. il cui *risarcimento* è previsto dalla legge 990/69 e successive modifiche;
b. alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione, installazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
c. da mancato uso o disponibilità del veicolo;
d. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

L'*assicurazione*, subordinata al possesso dell'abilitazione prevista dalla legge 122/1992, è prestata per danni manifestatisi entro dodici mesi dalla data di riconsegna ai clienti, purché denunciati alla *Compagnia* durante il periodo di validità dell'*assicurazione*.
Sono comunque esclusi i danni denunciati durante il periodo di assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente *polizza*.
Qualora la presente *polizza* sia emessa in sostituzione di un'altra polizza della *Compagnia* nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'*assicurazione* vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della *polizza* sostituita.
L'*assicurazione* è prestata con il limite di *risarcimento*, per *sinistro* ed anno assicurativo, di euro 250.000,00 per i danni a persona (compresi i committenti) e di euro 50.000,00 per i danni a cose con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 500,00 per ciascun *sinistro*.

Responsabilità civile postuma 12 mesi (no settore edile)
A parziale deroga dell'art. 5.5 "Esclusioni e delimitazioni", lettera q), l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l'ultimazione dei lavori stessi.
L'*assicurazione* non comprende i danni:

a. alle cose installate, riparate o manutenute e ogni spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
b. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c. da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le *cose* sono destinate;
d. da mancato od intempestivo intervento manutentivo.

L'*assicurazione* è prestata per danni verificatisi entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna dell'impianto o effettuazione del collaudo se richiesto, purché denunciati alla *Compagnia* nel periodo di validità dell'*assicurazione*.
Sono comunque esclusi i danni denunciati durante il periodo di assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente *polizza*.
Qualora la presente *polizza* sia emessa in sostituzione di un'altra *polizza* della *Compagnia* nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'*assicurazione* vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della *polizza* sostituita.
L'*assicurazione* non vale:

e. per le attività relative a lavori edili e stradali;
f. per le attività previste dalla legge 122 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche.

L'*assicurazione* è prestata con il limite di *risarcimento*, per *sinistro* ed anno assicurativo, di euro 250.000,00 per i danni a persona (compresi i committenti) e di euro 50.000,00 per i danni a cose con l'applicazione di una *franchigia* di euro 500,00 per ciascun *sinistro*.

GARANZIE AGGIUNTIVE

A. Pacchetto edilizia

L'*assicurazione* comprende:

a) i **danni alle condutture ed agli impianti sotterranei**, a parziale deroga dell'art. 5.5 "Esclusioni e delimitazioni", lettera r). L'*assicurazione* è prestata con il limite di *risarcimento* di euro 25.000,00, per *sinistro* e anno assicurativo, previa applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 per ciascun *sinistro*;
b) i **danni a fabbricati dovuti a cedimento o franamento del terreno**, a parziale deroga dell'art. 5.5 "Esclusioni e delimitazioni", lettera s). L'*assicurazione* è prestata, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive simili e/o equivalenti, con il limite di *risarcimento* di euro 25.000.00, per *sinistro* e anno assicurativo, previa applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 per ciascun *sinistro*;
c) i **danni alle cose di terzi in conseguenza di acqua piovana** o precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione di lavori di costruzione, sopraelevazione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati, a parziale deroga dell'art. 5.5 "Esclusioni e delimitazioni", lettera w). L'*assicurazione*:
   - è operante a condizione che l'*Assicurato* abbia approntato protezioni poste a salvaguardia delle opere interessate dai lavori e che dette protezioni siano state deteriorate, danneggiate o rimosse esclusivamente dalla violenza degli eventi atmosferici precedentemente citati;
   - è prestata con il limite di *risarcimento* di euro 25.000,00, per *sinistro* e anno assicurativo, previa applicazione di una *franchigia* di euro 1.000,00 per ciascun *sinistro*.

6. SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
con sede in Via Enrico Fermi 9/B, 37135 Verona (in seguito denominata DAS).
Principali riferimenti:
- numero verde: 800.21.23.23
- e-mail: sinistri@das.it

A DAS dovranno quindi pervenire tutte le denunce, i documenti e ogni altra comunicazione relativa a tali *sinistri*.

Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione
La *Compagnia* assicura, nei limiti del *Massimale* e delle condizioni previste in *Polizza*, il rischio della *assistenza stragiudiziale* e giudiziale per la tutela dei diritti dell'*Assicurato*, conseguente a un *sinistro* rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del *Sinistro*;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.)
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- attinenti l'esecuzione forzata fino a due tentativi;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'*Assicurato* e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la *Compagnia* assicura:
- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di euro 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dell'autorità competente, entro il limite massimo di euro 10.000,00. Detto importo anticipato dovrà essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali DAS conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Art. 6.2 - Ambito e garanzie

Art. 6.2.1 - Forma di garanzia "Difendo"
Con riferimento all'art. 6.1 "Oggetto dell'Assicurazione", la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'*Assicurato* nell'ambito di una delle seguenti attività d'impresa dichiarate sul *Modulo di polizza*:
- attività di commercio al dettaglio;
- esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, caffè, bar, osterie, ecc.);
- impresa artigiana.

Tale tutela si sostanzia nella difesa legale nel caso in cui l'*Assicurato*:
a) sia sottoposto a procedimento penale per *delitto* colposo o per *contravvenzione*. Sono compresi i procedimenti penali per *delitti colposi* e per *contravvenzioni* derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 6.5 "Esclusioni" delle presenti Norme;
b) sia sottoposto a procedimento penale per *delitto doloso*, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 408 del Codice di Procedura Penale. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell'archiviazione o della derubricazione del reato. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del *reato* per qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali per *delitto doloso* derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 6.5 "Esclusioni" delle presenti Norme;

c) debba presentare opposizione avanti l'autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000,00. A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
   - D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
   - D.Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy);
   - D.Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
   - D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente);
   - D.Lgs. n. 231/2001 in tema di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico del *Contraente*. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di euro 2.500,00 per *sinistro*, già compreso nel *massimale* indicato sul *Modulo di polizza*.

Consulenza Legale Telefonica
A integrazione delle garanzie DAS fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza tramite il numero verde. L'*Assicurato* può telefonare in orario d'ufficio per ottenere:
- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione e assistenza, nel caso in cui debba prestare testimonianza davanti agli organi di polizia o della magistratura inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Art. 6.2.2 - Forma di garanzia "Extra"
A integrazione delle garanzie previste dalla forma 'Difendo', questa viene estesa alla difesa legale nel caso in cui:
d) l'*Assicurato* debba sostenere controversie relative a *danni extracontrattuali* subiti a persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
e) l'*Assicurato* debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto se il *Sinistro* è coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. L'*Assicurato* è tenuto a dichiarare a DAS, al momento della denuncia di *Sinistro*, l'esistenza della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della *Compagnia*, ad esibirne copia;
f) il *Contraente*, nell'ambito dell'attività dichiarata sul *Modulo di polizza*, debba sostenere:
   - controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
   - controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e inoltre con agenti e rappresentanti;
   - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività.

   Si precisa che le garanzie indicate al punto f) vengono prestate a condizione che il valore in lite della controversia sia pari o superiore a 1.000,00 euro.

Art. 6.3 - Assicurati
Le garanzie operano a favore del *Contraente* ed inoltre:
1. per le ditte individuali e le imprese familiari: del titolare, dei soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, dei familiari e degli affini che collaborano nell'attività e degli stagisti;
2. per le società di persone: dei soci, dei soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, dei familiari e degli affini che collaborano nell'attività e degli stagisti;
3. per le società di capitali: degli amministratori e legali rappresentanti, dei soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e degli stagisti.

Art. 6.4 - Dove operano le garanzie
Le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- nei paesi dell'Unione Europea, in Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera per le vertenze di natura contrattuale;
- in tutti gli Stati d'Europa, per le vertenze relative a *danni extracontrattuali* e i procedimenti penali;
- nel *territorio italiano*, per l'opposizione a sanzioni amministrative e il servizio di consulenza legale telefonica.

Art. 6.5 - Esclusioni

La *Compagnia* non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il *Contraente* non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

La garanzia è esclusa per:

a) danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) fatti consequenti a eventi bellici, atti di *terrorismo*, tumulti popolari, scioperi e serrate;
c) materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nelle singole garanzie;
d) vertenze di natura contrattuale relative a o forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*;
e) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei;
f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati sul *Modulo di polizza*;
g) operazioni di acquisto, di trasformazione e costruzione di beni immobili;
h) acquisto di beni mobili registrati;
i) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
j) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
k) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale.

Art. 6.6 - Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia

Il caso assicurativo si intende insorto quando:

a) si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per *danni extracontrattuali*;
b) viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative e per gli eventuali procedimenti penali che ne dovessero derivare;
c) è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'*Assicurato* nei casi di procedimento penale.

Qualora il fatto che dà origine al caso assicurativo si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura, il *sinistro* si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.

La garanzia assicurativa riguarda i *sinistri* che insorgono:

- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione dei contratti, se si tratta di controversie di natura contrattuale;
- dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione della polizza, negli altri casi.

Se la *polizza* è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in essere con la *Compagnia* per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i *sinistri* che insorgono dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione della nuova *polizza*.

Si precisa che:

a) se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la *Compagnia* per i medesimi Rischi e purché il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i *Sinistri* che insorgono dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
b) la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
c) la garanzia non viene prestata per i *Sinistri* insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della *polizza*, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle parti;
d) il *Sinistro* si intende unico a tutti gli effetti:
   - in presenza di vertenze promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
   - in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più Persone Assicurate;
   - qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura;
e) in caso di vertenza tra più Persone Assicurate la garanzia verrà prestata soltanto a favore dell'*Assicurato/Contraente*.

7. SEZIONE ASSISTENZA

PREMESSA
La gestione del servizio di *assistenza* di cui alle prestazioni di seguito indicate è stata affidata dalla *Compagnia* a
Inter Partner Assistance S.A.
con sede in via Carlo Pesenti 121, 00156 Roma.
Resta inteso che la *Compagnia*, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in questo caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di gestione del servizio di assistenza, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

ASSISTENZA FULL

Art. 7.1 - Prestazioni garantite

ASSISTENZA LOCALI COMMERCIALI

1) Invio Elettricista
Qualora l'*Assicurato* necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica nei *locali* a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la *Struttura Organizzativa* invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La *Compagnia* prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500,00 euro per evento, con il massimo di due eventi per anno assicurativo. Sono compresi nel limite suindicato:
- i costi di uscita
- due ore di mano d'opera
- il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione;

restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale eccedenza.
Da tale prestazione sono esclusi:
- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i *locali*;
- gli interventi richiesti a seguito d'interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'*Assicurato*.

2) Invio Fabbro
Qualora l'*Assicurato* necessiti di un fabbro in caso di:
- *furto*, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- *furto* tentato o consumato, *incendio*, *esplosione* o *scoppio* che comprometta in modo grave la funzionalità di accesso e pregiudichi la sicurezza dei *locali*;

la *Struttura Organizzativa* invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La *Compagnia* prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500,00 euro per evento, con il massimo di due eventi per anno assicurativo. Sono compresi nel limite suindicato:
- i costi di uscita,
- due ore di mano d'opera,
- il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione;

restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale l'eccedenza.
In caso di *furto*, smarrimento e tentato furto, l'*Assicurato* dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

3) Invio Serrandista
Qualora l'*Assicurato* necessiti di un serrandista presso il proprio *locale*, la *Struttura Organizzativa* invierà un serrandista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei *locali*, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di *furto*, *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, *allagamento*.

La *Compagnia* prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500,00 euro per evento, con il massimo di due eventi per anno assicurativo. Sono compresi nel limite suindicato:
- i costi di uscita,
- due ore di mano d'opera,
- il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione;

restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale l'eccedenza.

4) Invio Vetraio
Qualora l'*Assicurato* necessiti di un vetraio per la riparazione di danni o la sostituzione di vetri a seguito di *furto* o tentato furto presso i *locali*, la *Struttura Organizzativa* invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La *Compagnia* prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500,00 euro per evento, con il massimo di due eventi per anno assicurativo. Sono compresi nel limite suindicato:
- i costi di uscita,
- due ore di mano d'opera,
- il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione;

restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale l'eccedenza.
L'*Assicurato* dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

5) Pronto intervento per danni da acqua
Qualora l'*Assicurato* necessiti di un idraulico in caso di:
- *allagamento* o infiltrazione nei *locali* a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essi pertinenti;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la *Struttura Organizzativa* invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La *Compagnia* prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500,00 euro per evento, con il massimo di due eventi per anno assicurativo. Sono compresi nel limite suindicato:
- i costi di uscita,
- due ore di mano d'opera,
- il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione;

restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale l'eccedenza.
Da tale prestazione sono esclusi:
- gli interventi su apparecchi mobili (scaldaacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i *locali*;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

6) Invio Termoidraulico
Qualora l'*Assicurato* necessiti di un termoidraulico, in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw: caldaia, dello scaldabagno o del boiler) o piano cottura, la *Struttura Organizzativa* invierà un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La *Compagnia* prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500,00 euro per evento, con massimo due eventi per anno assicurativo. Sono compresi nel limite suindicato:
- i costi di uscita,
- due ore di mano d'opera,
- il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione;

restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale l'eccedenza.
Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:
- interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore;
- guasti delle tubature a monte del contatore.

7) Invio Sorvegliante
Qualora l'*Assicurato* necessiti di una guardia giurata presso i *locali* a seguito di furto o tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei *mezzi di chiusura* atti a garantirne la sicurezza ed esista l'oggettivo rischio di *furti* o atti vandalici, la *Struttura Organizzativa* invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente su richiesta la tariffa oraria approssimativa.
La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 500,00 per *sinistro* con il massimo di un evento per anno assicurativo.
L'*Assicurato* dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

8) Invio Frigorista
Qualora l'*Assicurato* necessiti di un riparatore per guasti a frigorifero, abbattitore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) la *Struttura Organizzativa* invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.

La *Compagnia* prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500,00 euro per evento, con il massimo di due eventi per anno assicurativo. Sono compresi nel limite suindicato:

- i costi di uscita,
- due ore di mano d'opera,
- il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione;

restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale l'eccedenza.

9) Spese di Trasloco

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *furto*, tentato furto, *incendio*, *esplosione* o *scoppio*, abbia necessità di trasferire i beni contenuti nei *locali*, divenuti definitivamente inagibili, presso altro luogo all'interno dello stesso comune, la *Struttura Organizzativa* provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente, tenendo a proprio carico i relativi costi documentati.

La *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di 1.000,00 euro per evento, con il massimo di un evento per anno assicurativo, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal *sinistro*.

10) Prenotazione di autoveicolo commerciale sostitutivo a tariffe agevolate (Prestazione operante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00)

Qualora si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti/merci rimasti nel locale danneggiato a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamento, atti di vandalismo, *furto*, tentato furto, la *Struttura Organizzativa* prenota per conto *dell'Assicurato*, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo commerciale.

Resta inteso che tutti costi relativi al noleggio del veicolo restano a *carico* dell'*Assicurato*.

11) Fornitura temporanea elettricità

Qualora presso il locale sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i *locali* dell'azienda stessa, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la *Struttura Organizzativa* provvederà all'invio di personale specializzato nella installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione.

La *Compagnia* prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500,00 euro per evento, con il massimo di due eventi per anno assicurativo. Sono compresi nel limite suindicato:

- i costi di uscita,
- due ore di mano d'opera,
- il materiale e/o i pezzi di ricambio di pronto utilizzo necessari per la riparazione;

restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale l'eccedenza.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'*Assicurato*;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei *locali* del luogo di lavoro a monte del contatore.

12) **Rientro anticipato titolare** (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)

Qualora l'*Assicurato* in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso i *locali* danneggiati a seguito di *furto*, tentato furto, *incendio*, *esplosione*, *scoppio* o *allagamento* che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la *Struttura Organizzativa* fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio).

La *Compagnia* terrà a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di 500,00 euro per evento in Italia e 1.000,00 euro per evento in caso di rientro dall'estero, con massimo un evento per anno assicurativo.

In caso di *furto* o tentato furto, l'*Assicurato* dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

13) Pulizia e ripristino dei locali

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *furto*, tentato furto, *incendio*, *esplosione*, *scoppio* o *allagamento* presso i *locali*, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'agibilità, la *Struttura Organizzativa* provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 500,00 per *sinistro* con massimo un evento per anno assicurativo.

In caso di *furto* o tentato furto, l'*Assicurato* dovrà presentare alla *Struttura Organizzativa* copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

14) Consulto medico telefonico

La *Struttura Organizzativa*, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'*Assicurato* per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa.

Il servizio medico della *Struttura Organizzativa*, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'*Assicurato* o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:

a) consigli medici di carattere generale;
b) informazioni riguardanti:
   - reperimento dei mezzi di soccorso;
   - reperimento di medici generici e specialisti;
   - localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
   - modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
   - esistenza e reperibilità di farmaci.

La *Struttura Organizzativa* non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'*Assicurato* in condizione di ottenere quanto necessario.

15) Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della *Struttura Organizzativa* giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* invierà un medico generico convenzionato sul posto.
La prestazione viene fornita con costi a carico della *Compagnia*. Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la *Compagnia* organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'*Assicurato* presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico.
La *Compagnia* prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500,00 euro per evento, con il massimo di due eventi per anno assicurativo.
Resta inteso che in caso di emergenza la *Struttura Organizzativa* non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

16) Network convenzionato (prestazione valida in Italia, operante da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi festivi infrasettimanali)

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico, di laboratorio o di un ricovero, la *Struttura Organizzativa* fornirà informazioni di carattere medico/sanitario riguardo a:

- singole strutture convenzionate (con indicazione della loro ubicazione);
- prestazioni specialistiche;
- nominativo degli specialisti accreditati e loro reperibilità;
- esami diagnostici;
- ricoveri presso centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati.

Resta inteso che la Struttura Organizzativa non provvederà ad effettuare la prenotazione della prestazione ma fornirà una consulenza immediata sulla struttura sanitaria più idonea al caso.

17) Assistenza auto per foratura, errore/esaurimento carburante, perdita/rottura chiavi del veicolo

Qualora il veicolo dell'*Assicurato* non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di:

- Foratura;
- Errore carburante;
- Esaurimento carburante;
- Perdita e Rottura chiavi mezzo di trasporto;

la *Struttura Organizzativa* si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con *l'Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* potrà organizzare il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina.
Il Soccorso stradale sarà fornito, a insindacabile giudizio della *Struttura Organizzativa*, anche qualora il *sinistro* abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'*Assicurato* o per la circolazione stradale.
In caso di foratura pneumatico, esaurimento batteria, esaurimento carburante, smarrimento / rottura chiavi, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer: in caso di scoppio, foratura o rottura di un pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria o in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer, la Struttura *Organizzativa* provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino.
In caso di esaurimento del carburante, la *Struttura Organizzativa* provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.
La *Compagnia* prende a carico la spesa fino a concorrenza di 150,00 euro per evento, con il massimo di due eventi per anno assicurativo.
Si specifica che:

c) nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;

d) nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'auto-soccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
e) in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della *Struttura Organizzativa* fornirà informazioni specifiche all'*Assicurato*;
f) la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del *sinistro*, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
g) la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
h) il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'*Assicurato*, unico responsabile di eventuali danni e perdite economiche subite a seguito del *sinistro*;
i) s'intende comunque esclusa ogni responsabilità della *Compagnia* per la custodia del veicolo.

Art. 7.2 - Esclusioni

1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
   a) Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
   b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
   c) dolo o colpa grave dell'*Assicurato*, compreso il suicidio o tentato suicidio;
   d) atti di pura temerarietà dell'*Assicurato*;
   e) stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
   f) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
2) La *Compagnia* non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
3) La *Compagnia* non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla *Struttura Organizzativa*, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali a insindacabile giudizio della *Compagnia*.

Art. 7.3 - Estensione territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'*assicurazione* è valida per i *sinistri* avvenuti nel *territorio italiano*.

Art. 7.4 - Operatività dell'assicurazione

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
- mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* 24 ore al giorno, 365 giorni l'*anno*;
- entro il limite del *massimale* previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'*Assicurato* sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

ASSISTENZA FULL DIGITAL

Art. 7.5 - Prestazioni assicurate

Oltre a quanto già previsto dall'assicurazione "ASSISTENZA FULL", nei casi previsti ai successivi punti a), b), c), la *Compagnia* si obbliga a prestare supporto informatico (ASSISTENZA DIGITALE) con le modalità sotto riportate.

a) Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Office" e dell'Apparato Digitale "Mobile"

Qualora l'*Assicurato*, a causa di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarlo, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.
In questa fase preliminare, la *Struttura Organizzativa* effettuerà con l'*Assicurato* un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test.
Dopo avere avuto conferma che l'*Assicurato* si trova in prossimità dell'Apparato Digitale per il quale chiede supporto, La *Struttura Organizzativa* chiederà all'*Assicurato* di confermare che l'apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'*Assicurato* non sia dovuto al fatto che l'Apparato non è alimentato correttamente.
Se le verifiche della *Struttura Organizzativa* non sono sufficienti a risolvere il problema, l'*Assicurato* verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'*Assicurato* nella risoluzione del malfunzionamento, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'*Assicurato* (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale mal funzionante.

Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'*Assicurato* non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'Apparato Digitale, la Piattaforma Digitale, in accordo con la *Struttura Organizzativa*, invierà presso la sede dell'*Assicurato* un tecnico specializzato (Assistenza tecnica a domicilio).
La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.
L'*Assicurato* s'impegna a rendersi disponibile e a collaborare con la *Struttura Organizzativa* per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto a:

- Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale,
- mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi),
- mancanza di connessione internet,
- interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'*Assicurato* con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato in fase di Assistenza tecnica a domicilio rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'*Assicurato*, il costo del servizio di Assistenza tecnica verrà interamente addebitato all'*Assicurato*.

b) Ripristino dell'operatività della Rete Dati

Qualora l'*Assicurato* a causa di malfunzionamento della propria Rete necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la *Struttura Organizzativa* effettuerà con l'*Assicurato* un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'*Assicurato* si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, La *Struttura Organizzativa* chiederà all'*Assicurato* di confermare che il dispositivo sia acceso e alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'*Assicurato* non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.

Se le verifiche della *Struttura Organizzativa* non fossero sufficienti a risolvere il problema, l'*Assicurato* verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'*Assicurato* nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'*Assicurato* (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Dati. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'*Assicurato* non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente la operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la Piattaforma Digitale in accordo con la *Struttura Organizzativa* invierà presso l'*Assicurato* un tecnico specializzato (Assistenza tecnica a domicilio).
La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* s'impegna a rendersi disponibile e a collaborare con la *Struttura Organizzativa* per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto a:

- Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale,
- mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi),
- mancanza di connessione internet,
- interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'*Assicurato* con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'*Assicurato*, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'*Assicurato*.

c) Intervento a seguito di virus (su Apparato Digitale "Office" e su Apparato Digitale "Mobile")

In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'*Assicurato* necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema. In questa prima fase, avuta conferma che l'*Assicurato* sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla *Struttura Organizzativa* alcuni controlli basilari propedeutici all'assistenza vera e propria.

L'*Assicurato* verrà quindi trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'*Assicurato* nella salvaguardia dei dati e nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'*Assicurato* (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale mal funzionante.

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la *Compagnia* non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

SERVIZI ACCESSORI

Qualora l'*Assicurato* necessiti di assistenza per il recupero dei dati, a causa di danneggiamento fisico dell'hard-disk o di perdita di leggibilità delle superfici dei dispositivi di memorizzazione di massa, potrà contattare la *Struttura Organizzativa*, la quale attraverso la Piattaforma Digitale inoltrerà la richiesta ad un fornitore specializzato (certificato a trattare i dati secondo lo standard di sicurezza ISO 27001) al fine di concordare tempi e modalità d'intervento presso la Sede dell'*Assicurato* per la risoluzione della problematica. Per poter procedere sarà necessario che il Cliente effettui un pagamento anticipato di euro 150 iva esclusa, tramite carta di credito su modulo web ricevuto tramite sms/mail ed inviato dalla Piattaforma Digitale.

Durante l'intervento presso la Sede dell'*Assicurato*, il fornitore specializzato proverà ad installare sullo apparato digitale dell'*Assicurato* un Software utile alla diagnosi e, ove possibile, al recupero dei dati.

Qualora l'intervento non fosse risolutivo, l'*Assicurato* potrà scegliere se incaricare lo stesso fornitore del ritiro del dispositivo danneggiato per sottoporlo ad ulteriore trattamento presso laboratori specializzati. Tale intervento prevedrà un costo extra rispetto al pagamento anticipato di cui sopra, che verrà concordato tra l'*Assicurato* ed il fornitore specializzato. In quest'ultimo caso il Cliente procederà ad un ulteriore pagamento secondo le modalità di cui sopra, al fine di autorizzare il recupero dei dati.

A conclusione dell'intervento, sarà sempre il fornitore a procedere alla riconsegna del dispositivo.

La *Compagnia* non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori specializzati, nonché per eventuali danni da questi provocati. Resta inteso che tutti costi relativi all'intervento del fornitore specializzato restano a carico dell'*Assicurato*.

Art. 7.6 - Esclusioni generali

La *Compagnia* non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
- interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
- apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus;
- dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- dispositivi con brand del gestore telefonico o fornitore di building automation e su tutto ciò su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio;
- malfunzionamento della rete al di fuori del luogo di lavoro;
- centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza coperti da assistenza del gestore del servizio;
- malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- danno accidentale.

La *Compagnia* non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Art. 7.7 - Territorialità

Le prestazioni sono valide nel *territorio italiano*.

Art. 7.8 - Operatività della garanzia

La copertura decorre dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'*assicurazione*.

La *Compagnia* potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore.

La *Compagnia* potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali "Home" e su Apparati Digitali "Mobile" provvisti di software open source o provvisti di regolare licenza.

La *Compagnia* prende a carico massimo 3 (tre) interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 3 (tre) interventi per *anno* sugli Apparati Digitali "Mobile".

8. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Sezioni Incendio e altri danni ai beni, Furto ed Elettronica

Art. 8.1 - Obblighi in caso sinistro danni ai beni

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta alla Compagnia tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:

Numero Verde
800.909.650

oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il sinistro deve essere denunciato entro 5 (cinque) giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.
Inoltre il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile;
b) denunciare tempestivamente la sottrazione di *titoli di credito* anche al portatore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento;
c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alla lettera a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della *Compagnia* in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del *sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la *somma assicurata* e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la *Compagnia* provi che le spese siano state fatte inconsideratamente.
Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve altresì:

d) in caso di atti dolosi e negli altri casi previsti dalla legge, fare, nei 5 (cinque) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta del *sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla *Compagnia*;
e) conservare le tracce e i residui del *sinistro* nonché, in caso di *furto* o *rapina*, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto all'*indennizzo*;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla *partita* "Merci" deve altresì mettere a disposizione della *Compagnia* la documentazione contabile di magazzino;
g) in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della sezione Elettronica, fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

Art. 8.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi *l'indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio *l'indennizzo* dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 8.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente dalla *Compagnia*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:

b) fra due periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 8.4 - Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8.1 "Obblighi in caso di sinistro" delle presenti Norme;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 8.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", delle presenti Norme;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell'art. 8.3 "Procedura per la valutazione del danno" delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8.5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ciascuna *partita*, secondo i seguenti criteri:

1. **Fabbricato**
   Si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe o equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area - deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti; *l'Assicurato* acquista il diritto all'intero *indennizzo* purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la *Compagnia*. L'*indennizzo* non può superare il triplo del valore che le cose danneggiate avevano al momento del *sinistro*, valutando il deprezzamento per vetustà e stato di conservazione.
2. **Macchinario, attrezzatura e arredamento**
   Si stima:
   a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali oppure equivalenti per rendimento economico e funzionalità anche estetica, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio nonché degli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'*Assicurato*;
   b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

   L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui al punto b) al costo di riparazione o di rimpiazzo deducendo il valore di ciò che resta dopo il *sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

   Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del *sinistro*, *l'assicurazione* è prestata unicamente per il loro *valore allo stato d'uso*, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'*Assicurato* acquista il diritto all'intero *indennizzo* purché proceda al rimpiazzo del *contenuto* entro un *anno* dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la *Compagnia*. Finché ciò non avviene la *Compagnia* limita *l'indennizzo* al valore allo stato d'uso.

La *Compagnia* procederà al pagamento della differenza tra i due criteri d'indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'*Assicurato*.

Premesso che un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo, per le apparecchiature elettroniche si stima inoltre:

- in caso di danno suscettibile di riparazione, l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del *sinistro*;
- in caso di danno non suscettibile di riparazione il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico.

3. **Merci**
   Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicherà alle merci il relativo *valore commerciale*.
   L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;
4. **Lastre**
   L'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
5. **Cose particolari**
   Si stima:
   a) la spesa necessaria per la riparazione o la ricostruzione delle cose assicurate;
   b) il deprezzamento subito in relazione allo stato d'uso ed all'utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico.

   L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui al punto b) al costo di riparazione o di ricostruzione nonché gli oneri fiscali qualora non dovuti all'erario.
   L'*assicurazione* comprende inoltre i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione di *dati* ed informazioni in genere contenuti nei supporti danneggiati o distrutti, compreso il riacquisto o la duplicazione, allorché necessaria, dei programmi nel caso di supporti informatici.
   L'*indennizzo* è limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data di accadimento del *sinistro*.

Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del *sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 8.6 - Anticipo indennizzi

In caso di *sinistro* indennizzabile ai sensi della sezione Incendio e altri danni ai beni, l'*Assicurato* ha facoltà di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che *l'indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000,00.
Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia del *sinistro*, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque esser superiore ad euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.
La determinazione dell'acconto verrà effettuata come se la condizione "valore a nuovo" non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento della suddetta indennità, l'*Assicurato* potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'*indennizzo*.

Art. 8.7 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i *titoli di credito* è stabilito che:

a) la *Compagnia*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia l'indennizzo* per essi percepito non appena i *titoli di credito* siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 8.8 - Assicurazione parziale e tolleranza
Limitatamente all'assicurazione della partita "Fabbricato", se dalle stime fatte in base all'art.8.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle presenti Norme, risulta che il valore effettivo del fabbricato stesso, eccedeva al momento del *sinistro* la somma assicurata, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del *sinistro*.
Non si terrà conto del maggior valore delle cose rispetto alle somme assicurate, sempreché questo maggior valore si mantenga entro i limiti del 15% delle *somme assicurate*.
Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per la eccedenza rispetto al 15%.

Art. 8.9 - Esagerazione dolosa del danno
Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

Art. 8.10 - Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 8.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8.12 - Recupero delle cose rubate
Se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia* appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate diventano di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* le rimborsi l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose stesse. Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, l'*Assicurato* ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso dalla *Compagnia* per le stesse, o di farle vendere.
In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato *l'indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 2 *mesi* dalla data di denuncia del *sinistro*, la *Compagnia* è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza dal *sinistro*. L'*Assicurato* ha tuttavia facoltà di abbandonare alla *Compagnia* le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della *Compagnia* di rifiutare l'abbandono pagando *l'indennizzo* dovuto.

Art. 8.13 - Riduzione delle somme assicurate
In caso di *sinistro*, la *somma assicurata* ed i relativi limiti di *indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del *danno indennizzabile* al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti* senza corrispondente restituzione di *premio*.
Qualora a seguito del *sinistro* stesso la *Compagnia* decidesse invece di recedere dall'*assicurazione* si farà luogo al rimborso del *premio* imponibile non goduto sulla *somma assicurata* rimasta in essere.

Art. 8.14 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Art. 8.15 - Limite massimo di indennizzo
Salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile per nessun titolo la *Compagnia* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole *partite*.

Sezione Responsabilità civile

Art. 8.16 - Obblighi in caso di sinistro Responsabilità civile

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta alla Compagnia tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:

Numero Verde
800.909.650

oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il sinistro deve essere denunciato entro 5 (cinque) giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.
Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del *sinistro* di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* siano venuti a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*, successivamente pervenuti.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la *perdita* totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto (art. 1915 del Codice Civile).
Agli effetti dell'*assicurazione* di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve denunciare soltanto i *sinistri* per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti a norma della legge infortuni.
La *Compagnia* ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'*assicurazione* stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
L'*Assicurato* deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla *Compagnia* di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 8.17 - Gestione delle vertenze di danno (Spese di resistenza)

La *Compagnia* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.
Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.
La *Compagnia* rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'*Assicurato*, nel comune interesse del buon esito della causa, entro il limite previsto dall'art. 1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.
La *Compagnia* non riconosce eventuali spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 8.18 - Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale l'*assicurazione* opera esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'*Assicurato*, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone.

Sezione Tutela legale

Art. 8.19 - Denuncia del sinistro e scelta del Legale

L'*Assicurato* deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese, se necessario, secondo le norme fiscali di bollo e di registro a DAS attraverso una delle seguenti modalità:

- **denuncia telefonica** al numero verde **800.21.23.23;**
- **denuncia scritta**: per posta elettronica a: **sinistri@das.it**.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

I *sinistri* denunciati oltre due *anni* dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per *l'Assicurato* la prescrizione dal diritto alla garanzia, ex art. 2952 Codice Civile.

L'*Assicurato* dovrà far pervenire a DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del *Sinistro* o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'*Assicurato* può indicare un legale, residente in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.

Se *l'Assicurato* sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la *Compagnia* garantirà le spese sostenute per la domiciliazione entro un massimo di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del *massimale* per *sinistro* e per anno assicurativo. La scelta del legale fatta dall'*Assicurato* è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la *Compagnia*.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del *sinistro*.

Art. 8.20 - Gestione del sinistro Tutela legale

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo DAS, ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05, si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine *l'Assicurato* dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.

In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 8.19 "Denuncia del sinistro e scelta del legale" delle presenti Norme.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

a) l'*Assicurato* deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in *polizza*, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in *polizza*;
b) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo; agli stessi *l'Assicurato* rilascerà le necessarie procure; in caso contrario *l'Assicurato* decadrà dal diritto alle prestazioni previste in *polizza*;
d) *l'Assicurato*, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in *polizza*. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per *l'Assicurato* di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.
e) in caso di procedure concorsuali, la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito;
f) la *Compagnia* e la DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 8.21 - Disaccordo sulla gestione del sinistro – Arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra *l'Assicurato* e DAS sulla gestione del *sinistro* la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata a un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di *arbitrato* saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'*Assicurato*, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 8.22 - Recupero somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'*Assicurato*, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso *Assicurato* giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.

Sezione Assistenza

Art. 8.23 - Obblighi in caso di sinistro Assistenza

ASSISTENZA FULL
In caso di *sinistro* l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la *Struttura Organizzativa* al:
- **numero verde per chiamate dall'Italia: 800.612 595**
- **numero per chiamate dall'estero: +39 06 421 157 63**

Nel caso in cui sia impossibile telefonare, *l'Assicurato* dovrà inviare un **fax al numero 06.474 07 42**.
La *Struttura Organizzativa* è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
Inoltre, l'Assicurato dovrà comunicare:
- cognome e nome;
- numero di polizza riportato sul *Modulo di polizza*;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi.
L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.
A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il *sinistro* entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge.
Gli interventi di assistenza devono essere disposti direttamente dalla *Struttura Organizzativa*, ovvero esser da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di *assistenza*.
La *Compagnia* ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

ASSISTENZA FULL DIGITAL
Le prestazioni di *Assistenza* devono essere richieste direttamente alla *Struttura Organizzativa* contattando:
- **numero verde per chiamate dall'Italia: 800.612 595**
- **numero per chiamate dall'estero: +39 06 421 157 63**

nel momento in cui si verifica il *sinistro*.
La *Struttura Organizzativa* è a disposizione dalle 9.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 per fornire immediatamente assistenza. L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato verrà organizzato entro un massimo di 8 (otto) ore lavorative.
Per rendere più rapido l'intervento, prima di contattare la *Compagnia* si invita *l'Assicurato* a raccogliere i seguenti dati:
- prestazione richiesta e indirizzo della *sede dell'Assicurato*;
- numero di polizza;
- cognome e nome;
- recapito temporaneo (numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Qualora *l'Assicurato* non usufruisca di una o più prestazioni di *assistenza*, la *Compagnia* non sarà tenuta a fornire *indennizzi* o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. 02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera